SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 aprile 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 aprile 2015, n. **47**.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 274, comma 1, lettera *b)*, del codice di procedura penale, dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede».

Art. 2.

1. All'articolo 274, comma 1, lettera *c)*, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale»;

b) dopo le parole: «non inferiore nel massimo a cinque anni» sono aggiunte le seguenti: «nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede».

Art. 3.

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate».

Art. 4.

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis* e 416-*bis* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, 600-*quinquies* e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

2. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è soppresso.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, comma 1».

Art. 5.

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 276 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1-*ter*. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità».

Art. 6.

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 284 del codice di procedura penale, al primo periodo, dopo le parole: «per il quale si procede» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura».

Art. 7.

1. All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 294».

Art. 8.

1. All'articolo 292, comma 2, lettera *c)*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'esposizione» sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».

2. All'articolo 292, comma 2, lettera c-*bis*), del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'esposizione», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».

Art. 9.

1. All'articolo 299, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva».

Art. 10.

1. All'articolo 308 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma».

2. Il comma 2-*bis* dell'articolo 308 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 11.

1. Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 309 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'imputato può chiedere di comparire personalmente».

2. Al comma 8-*bis* dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente».

3. Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa».

4. All'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura».

5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».

6. Al comma 7 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, le parole: «articolo 309 commi 9» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 309, commi 9, 9-*bis*».

Art. 12.

1. All'articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».

Art. 13.

1. All'articolo 311 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata».

Art. 14.

1. All'articolo 21-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «anche non convivente,» sono inserite le seguenti: «ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge,»;

b) al comma 1, dopo le parole: «a visitare l'infermo» sono inserite le seguenti: «o il figlio affetto da handicap grave»;

c) al comma 2, dopo le parole: «anche se con lei non convivente,» sono inserite le seguenti: «o di figlio affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge,»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;

e) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità».

Art. 15.

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 631):

Presentato dall'On. Donatella Ferranti il 3 aprile 2013.

Assegnato alla II commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 7 maggio 2013 con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali) e V (Bilancio).

Esaminato dalla II commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 30 maggio 2013, 26 giugno 2013, 17 luglio 2013, 16, 23 e 24 ottobre 2013, 13, 20, 27, 28 novembre 2013, e 5 dicembre 2013.

Esaminato in aula il 9 dicembre 2013, 8 gennaio 2014 e approvato il 9 gennaio 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1232):

Assegnato alla 2ª commissione permanente (Giustizia) in sede referente, il 13 gennaio 2014, con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 2ª commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 21, 22, 28, 29 gennaio 2014, 4, 5, 6 febbraio 2014 e 5 e 6 marzo 2014.

Esaminato in aula il 12 marzo 2014, 1° aprile 2014 ed approvato con modificazioni il 2 aprile 2014.

Camera dei deputati (atto n. 631-B):

Assegnato alla II commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 7 aprile 2014, con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), V (Bilancio), XII (Aff. sociali).

Esaminato dalla II commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 30 aprile 2014, 8, 15, 28 maggio 2014, 4, 11 giugno 2014, 16 ottobre 2014, 6, 11, 12, 13 novembre 2014.

Esaminato in aula il 17 novembre 2014, 3 dicembre 2014 ed approvato con modificazioni il 4 dicembre 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1232-B):

Assegnato alla 2ª commissione permanente (Giustizia) in sede referente l'8 gennaio 2015 con pareri della commissione 1ª (Aff. costituzionali).

Esaminato dalla 2ª commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 13, 21 gennaio 2015 e 3, 10 febbraio 2015.

Esaminato in aula il 17 marzo 2015, 1, 8 aprile 2015 ed approvato definitivamente il 9 aprile 2015.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'articolo 274 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 274 *(Esigenze cautelari)*. — 1. Le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;

b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto *e attuale* pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. *Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede*;

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto *e attuale* pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni *nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.*».

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'articolo 275 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 275 *(Criteri di scelta delle misure)*. — 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

1-*bis*. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere *b)* e *c)*.

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.

2-*bis*. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-*ter*, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-*bis*, 572, 612-*bis* e 624-*bis* del codice penale, nonché all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice.

2-*ter*. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-*bis*, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.

3. *La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis *e 416-*bis *del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis *e 3-*quater*, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, 600-*quinquies *e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-*bis*, 609-*quater *e 609-*octies *del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.*

*3-*bis*. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, comma 1.*

4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni.

4-*bis*. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-*bis*, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

4-*ter*. Nell'ipotesi di cui al comma 4-*bis*, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4-*quater*. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*ter*. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

4-*quinquies*. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

5.».

Note all'art. 5:

Si riporta il testo dell'art. 276 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 276 *(Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte)*. — 1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.

1-*bis*. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-*bis*, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

1-*ter*. *In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità*.».

Note all'art. 6:

Si riporta il testo dell'articolo 284 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 284 *(Arresti domiciliari)*. — 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.

1-*bis*. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.

4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.

5-*bis*. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, *salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura*. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.».

Note all'art. 7:

Si riporta il testo dell'articolo 289 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 289 *(Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio)*. — 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione (1), la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65. *Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-*bis *dell'articolo 294.*

3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.».

Note all'art. 8:

Si riporta il testo dell'articolo 292 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 292 *(Ordinanza del giudice)*. — 1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.

2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio:

a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;

b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l'esposizione *e l'autonoma valutazione* delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;

c-*bis*) l'esposizione *e l'autonoma valutazione* dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione *e l'autonoma valutazione* delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;

d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 274;

e) la data e la sottoscrizione del giudice.

2-*bis*. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.

2-*ter*. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonché all'articolo 327-*bis*.

3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.».

Note all'art. 9:

Si riporta il testo del quarto comma dell'articolo 299 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 299 *(Revoca e sostituzione delle misure)*.

Capo V - Estinzione delle misure

Commi da 1. a 3-*ter*. (*Omissis*).

4. Fermo quanto previsto, dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose *o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva*.

Commi da 4-*bis*. a 4-*quater*. (*Omissis*).».

Note all'art. 10:

Si riporta il testo dell'articolo 308 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 308 *(Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare)*. — 1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303.

2. *Le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma*.

2-*bis*. (*Abrogato*).

3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.».

Note all'art. 11:

Si riporta il testo dell'articolo 309 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 309 *(Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva)*.

Capo VI - Impugnazioni

1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.

2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.

3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura.

3-*bis*. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3.

4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.

5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.

6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi *e l'imputato può chiedere di comparire personalmente*. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare i nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.

7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.

8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.

8-*bis*. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. *L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente*.

9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma e conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. *Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa*.

*9-*bis. *Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura.*

10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.».

Si riporta il testo dell'articolo 324 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 324 *(Procedimento di riesame)*.

Capo III - Impugnazioni

1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.

3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.

4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.

5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.

7. Si applicano le disposizioni dell'*articolo 309, commi 9, 9-bis* e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale.

8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.».

Note all'art. 12:

Si riporta il testo dell'articolo 310 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 310 *(Appello)*. — 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.

2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne la copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti *con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione*.

3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.».

Note all'art. 13:

Si riporta il testo dell'articolo 311 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 311 *(Ricorso per cassazione)*. — 1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309.

2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva (2). La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.

3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione.

5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127.

5-bis. *Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata.».*

Note all'art. 14:

Si riporta il testo dell'articolo 21-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dalla presente legge:

«Art. 21-*ter (Visite al minore infermo* o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità*)*. — 1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, *ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge*, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo *o il figlio affetto da handicap grave*. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.

2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, *o di figlio affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge*, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.

2-bis. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».*

15G00061

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 marzo 2015.

Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2010);

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 35, comma 3-*bis*, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico;

Visto l'art. 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n.191 i quali dispongono che «Fermo restando quanto previsto dall' art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per il personale sono considerate al netto: *a)* per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; *b)* per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni» che «Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 71, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal medesimo comma: *a)* predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recate dall'art. 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; *b)* fissano parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi del presente comma»;

Visto l'art. 17, commi 3 e 3-*bis*, del decreto-legge 6 luglio n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 1, comma 584, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che le disposizioni di cui all'art. 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano in ciascuno degli anni dal 2013 al 2020 e che «Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'art. 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'art. 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009»;

Visto l'art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che «In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto art. 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali»;

Visto l'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni il quale dispone che «Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli.»;

Visto l'art. 2, commi 80 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che «L'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall' art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.»;

Visto l'art. 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 1, comma 23-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 il quale dispone che «Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell'art. 1, comma 174, quinto periodo, delle legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stato applicato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, può essere disposta la deroga al predetto blocco del turn over, previo accertamento, in sede congiunta, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionale, di cui rispettivamente agli art. 9 e12 dell'intesa Stato regioni del 23 marzo 2005, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessità di procedere alla suddetta deroga al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, il conseguimento di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro straordinario o in regime di auto convenzionamento, nonché la compatibilità con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro ovvero nel programma operativo e ferma restando la previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio»;

Visto l'art. 4-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'8 novembre 2012, n. 189, il quale dispone che «Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nelle quali sia scattato per l'anno 2012 il blocco automatico del turn-over ai sensi dell'art. 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, ovvero sia comunque previsto per il medesimo anno il blocco del turn-over in attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del piano, tale blocco può essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi. La predetta disapplicazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.»;

Visto l'art. 4, comma 5 del citato decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'8 novembre 2012, n. 189 il quale, nel modificare il comma 4 bis dell'art. 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ha previsto che «nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione»;

Visto l'art. 17, comma 3-*ter*, del citato decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale dispone che «Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare l'art. 4, comma 10, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9 del medesimo art. 4 per la stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato anche con riferimento alle professionalità, degli enti del Servizio sanitario nazionale, al personale dedicato alla ricerca in sanità, nonché al personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali;

Vista la circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Dipartimento della funzione pubblica recante «Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Ritenuto di dover disciplinare la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di bandire, in attuazione delle previsioni recate dai commi 6, 7, 8 e 9 del citato art. 4, ferme restando le graduatorie vigenti, procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto del fabbisogno e nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 gennaio 2015;

Su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto in attuazione dei commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 della legge decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, disciplina le procedure concorsuali riservate per l'assunzione presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, e prevede specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca.

2. Le procedure di cui al presente decreto sono riservate al personale del comparto sanità e a quello appartenente all'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario.

Art. 2.

Procedure concorsuali riservate

1. Gli Enti, entro il 31 dicembre 2018, possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui all'art. 1.

2. Nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno le procedure di cui al comma 1, bandite nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, così come richiamati in premessa, previo esperimento delle procedure di cui all'art. 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono riservate al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura.

3. Alle procedure concorsuali di cui al presente decreto si applicano per ciascuna categoria di personale le disposizioni rispettivamente previste dall'ordinamento.

Art. 3.

Limiti per l'attuazione delle procedure concorsuali

1. Le procedure concorsuali di cui al presente decreto sono avviate, fermi restando gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale previsti dalla legislazione vigente citata nelle premesse, a valere sulle risorse finanziarie assunzionali relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, anche complessivamente considerate, nel rispetto della programmazione del fabbisogno, nonché, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nel limite massimo complessivo del 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'art. 35, comma 3-*bis* , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o in maniera complementare purché nel limite della predetta percentuale. L'avvio delle predette procedure tiene altresì conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di blocco automatico del turn over, nonché, per le regioni soggette ai piani di rientro, dei differenti regimi e vincoli assunzionali previsti dai piani medesimi.

2. Per le Regioni soggette a piano di rientro dal deficit sanitario resta fermo quanto previsto dall'art. 4-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

3. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili, in ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018 a valere sulle predette risorse.

Art. 4.

Proroga dei contratti a tempo determinato

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, gli enti di cui all'art. 1, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale di cui all'art. 2 sino all'espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale si adeguano, fermi restando, per le regioni sottoposte a piano di rientro, i vincoli eventualmente previsti in detti piani.

Art. 5.

Lavori socialmente utili e di pubblica utilità

1. Gli enti che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 3, procedono all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti attingono agli elenchi predisposti ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

Art. 6.

Personale dedicato alla ricerca e personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza delle Aziende sanitarie.

1. Alle procedure concorsuali riservate disciplinate dal presente decreto, cui si procede nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 3 è ammesso a partecipare il personale dedicato alla ricerca in sanità, in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento vigente, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 costituisce titolo di accesso ai concorsi anche la laurea specialistica o magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie (classe 9/S e LM-9), in biotecnologie agrarie (classe 7/S e LM-7) e in biotecnologie industriali (classe 8/S e LM-8), nei limiti di cui ai decreti interministeriali del 28 giugno 2011, dell'11 novembre 2011 e del 15 gennaio 2013. Per le medesime finalità costituisce titolo alternativo al diploma di specializzazione il dottorato di ricerca.

3. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dedicato alla ricerca nel SSN, che hanno maturato alla data di pubblicazione della legge n. 125 del 30 ottobre 2013, di conversione del decreto legge n.101 del 2013, nell'ente che intende effettuare le procedure concorsuali, o in altri enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 35, comma 3-*bis*, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, almeno tre anni di servizio, sono prorogati fino al completamento delle medesime procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 4.

4. Il personale medico con almeno cinque anni di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del bando, fatti salvi i periodi di interruzione previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, presso i servizi di emergenza e urgenza degli Enti di cui all'art. 1, è ammesso a partecipare ai concorsi di cui al presente decreto, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
DELRIO

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 791

15A02946

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 dicembre 2014.

Elenco dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2011. (Decreto n. 4286/Ric.).

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E LA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

Visto decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11, recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 422/Ric. del 16 luglio 2012, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 287/Ric. del 15 febbraio 2013, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2011 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto ministeriale n.3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro e completata nella seduta del 29 ottobre 2014 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;

Viste le disponibilità dei piani di riparto delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca disposte con i decreti numeri 560/Ric. del 2.10.2009, 19/Ric. del 15.02.2010, 332/Ric. del 10.06.2011 e 435/Ric. del 13/03/2013 rispettivamente relativi agli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 e 2012;

Visto il decreto n. 2297/Ric. del 21.11.2013 di modifica del predetto decreto direttoriale 332/Ric. del 10.06.2011 con cui è stata disposta la variazione di quanto previsto dal decreto di riparto effettuando lo spostamento dell'importo di € 200.000,00 dall'art. 15 all'art. 14 sezione «Nazionale» per le domande di assunzione di personale di ricerca;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2011. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 344.500,00 nella forma del credito d'imposta gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse alla sezione aree depresse.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione della prescritta certificazione antimafia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2014

Il Capo dipartimento: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2015

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e Min. del lavoro, foglio n. 605

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE / DM		RAGIONE SOCIALE/**CUP**	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	21/12/2011 **233**	10:36:21.505 62858	RETEK RESEARCH S.R.L. **B82F12000570001**	Contratto 1	09368611001 ROMA RM		**206.500,00**
PMI Depressa	21/12/2011 **235**	16:03:50.221 62905	ALI6 S.R.L. **B52F12000680001**	Contratto 1	02262900745 FASANO BR		**138.000,00**
					Totali (€)	**0,00**	**344.500,00**

15A02940

DECRETO 2 dicembre 2014.

Elenco dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2012. (Decreto n. 4287/Ric.).

IL CAPO DIPARTIMENTO

PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E LA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

Visto decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 1368/Ric. del 17 luglio 2013, con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2012 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuate dal gruppo di lavoro e completate nelle sedute del 29 ottobre 2014 relative alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;

Viste le disponibilità dei piani di riparto delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca disposte con i decreti numeri 560/Ric. del 2.10.2009, 19/Ric. del 15.02.2010, 332/Ric. del 10.06.2011 e 435/Ric. del 13/03/2013 rispettivamente relativi agli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 e 2012;

Visto il decreto n. 2297/Ric. del 21 novembre 2013 di modifica del predetto decreto direttoriale 332/Ric. del 10 giugno 2011 con cui è stata disposta la variazione di quanto previsto dal decreto di riparto effettuando lo spostamento dell'importo di € 200.000,00 dall'art. 15 all'art. 14 sezione «Nazionale» per le domande di assunzione di personale di ricerca;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2012. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art.14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 406.500,00, nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse alla sezione aree depresse.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione della prescritta certificazione antimafia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2014

Il Capo dipartimento: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2015

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e Min. del lavoro, foglio n. 604

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE / DM		RAGIONE SOCIALE/**CUP**	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI / Depressa	17/09/2012 / **275**	10:04:09.360 / 63786	ALI6 S.R.L. **B52F13000160001**	Contratto / 1	02262900745 / FASANO / BR		**162.000,00**
PMI / Altro	17/09/2012 / **384**	10:03:22.154 / 63872	SANYPET S.P.A. **B22F13000160001**	Contratto / 1	03663040289 / BAGNOLI DI SOPRA / PD		**205.500,00**
PMI / Altro	28/09/2012 / **398**	14:52:04.919 / 64242	COGEIDE S.P.A. **B22F13000150001**	Contratto / 1	02200370167 / MOZZANICA / BG		**39.000,00**
					Totali (€)	**0,00**	**406.500,00**

15A02941

DECRETO 5 dicembre 2014.

Elenco dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2012. (Decreto n. 4436/Ric.).

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16.5.2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24.12.2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16.5.2008, e convertito con modificazioni nella legge 14.7.2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15.7.2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11.2.2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14.7.2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Vista la legge 14.1.1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6.9.2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 13.8.2010, n. 136» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27.7.1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8.8.2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27.7.1999, n. 297» e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Visto il decreto ministeriale MEF 10.10.2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30.10.2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25.11.2003;

Visto il decreto ministeriale 2.1.2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16.4.2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22.5.2008;

Visto il decreto ministeriale 19.2.2013, n. 115, art. 11, recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27/10/2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 1368/Ric. del 17 luglio 2013, con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2012 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione del predetto decreto di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuate dal gruppo di lavoro e completate nella seduta del 24 novembre 2014 relative alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;

Viste le disponibilità dei piani di riparto delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca disposte con i decreti numeri 560/Ric. del 2.10.2009, 19/Ric. del 15.02.2010, 332/Ric. del 10.06.2011 e 435/Ric. del 13/03/2013 rispettivamente relativi agli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 e 2012;

Visto il decreto direttoriale n. 2297/Ric. del 21.11.2013 di modifica del predetto decreto direttoriale n. 332/Ric. del 10.06.2011 con cui è stata disposta la variazione di quanto previsto dal decreto di riparto effettuando lo spostamento dell'importo di € 200.000,00 dall'art. 15 all'art. 14 sezione «Nazionale» per le domande di assunzione di personale di ricerca;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2012. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 673.369,88 gravano sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse alla sezione aree depresse per l'agevolazione in credito d'imposta per l'importo di € 616.695,90, per la parte di agevolazione in contributo nella spesa per l'importo di € 51.509,41 e alla sezione nazionale per la parte di agevolazione in contributo nella spesa per l'importo di € 5.164,57.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione della prescritta certificazione antimafia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2014

Il Capo dipartimento: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 603

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE		RAGIONE SOCIALE/**CUP**	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
		DM					
PMI / Depressa	17/09/2012 **5**	10:00:00.025 63785	PRATICA S.R.L. **B12F13000040001**	Assunzione 2	02439310018 TORINO TO	**10.329,14**	**41.316,54**
PMI / Depressa	17/09/2012 **18**	10:00:00.056 63858	LAN SERVICE S.R.L. **B32F13000220001**	Contratto 1	01562820066 CASALE MONFERRATO AL		**190.000,00**
PMI / Depressa	17/09/2012 **68**	10:00:00.181 63891	JURANET S.R.L. **B82F13000210001**	Contratto 1	05731711007 ROMA RM		**200.000,00**
PMI / Depressa	17/09/2012 **137**	10:00:00.727 63754	AXXAM S.P.A. **B72F13001010001**	Assunzione 2	13451210150 BRESSO MI	**10.192,86**	**40.771,46**
PMI / Depressa	17/09/2012 **157**	10:00:00.961 63793	I CUBE S.R.L. **B82F13000220001**	Assunzione 5	10993201002 ROMA RM	**25.822,84**	**103.291,36**
PMI / Depressa	17/09/2012 **226**	10:00:04.752 63701	ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO NEUROMED S.R.L. **B22F13000180001**	Assunzione 1	00068310945 POZZILLI IS	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI / Altro	17/09/2012 **303**	10:00:00.259 63628	LAURI S.R.L. **B62F13000810001**	Assunzione 1	01759380205 RONCOFERRARO MN	**5.164,57**	**20.658,27**
					Totali (€)	**56.673,98**	**616.695,90**

15A02942

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 marzo 2015.

Modalità di chiusura degli interventi di agevolazione alle imprese cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, nel periodo di programmazione 2007-2013.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, e successive modifiche, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività» 2007-2013 (PON R&*C)* per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo «Convergenza», adottato con decisione C(2007) 6882 della Commissione europea del 21 dicembre 2007;

Visto il Programma operativo interregionale «Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico» 2007-2013 (POI *EE)*, per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo «Convergenza», adottato con decisione C(2007) 6820 della Commissione europea del 20 dicembre 2007;

Visto il Programma operativo interregionale «Attrattori Culturali, Naturali e Turismo» 2007-2013 per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo «Convergenza», adottato con decisione C(2008) 5527 della Commissione europea del 6 ottobre 2008;

Vista la delibera CIPE n. 113/2012 del 26 ottobre 2012, registrata dalla Corte dei conti in data 10 dicembre 2012, relativa alla «Individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del piano di azione coesione e relative modalità di attuazione»;

Visto l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 10 luglio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 2008, recante «Adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01)»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2009, attuativo del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46/1982, concernente la concessione di agevolazioni a favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di processo e/o di prodotto volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche «estremamente preoccupanti» che corrispondono ai criteri di cui all'art. 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (REACH), a valere anche sulle risorse del Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività» 2007-2013 FESR;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 25 luglio 2009, recante «Attuazione degli interventi previsti per l'anno 2009, a favore di progetti proposti da start-up in settori di alta e medio-alta tecnologia, nell'ambito del Fondo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46/1982», a valere anche sulle risorse del Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività» 2007-2013 FESR;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 14 ottobre 2009, concernente l'apertura dello sportello FIT per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale relativi a programmi cosiddetti di «Analisi Fattuale» e programmi cosiddetti di tipo «Generalista», a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività» 2007-2013 FESR;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2009, recante le modalità di attuazione della procedura negoziale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 10 luglio 2008, nell'ambito del fondo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46/1982;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 2010, recante la disciplina dei contratti di innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone il finanziamento di progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 2008, recante «Condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di progetti di innovazione industriale per l'efficienza energetica»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 2008, recante «Condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di progetti di innovazione industriale per la mobilità sostenibile»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 luglio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 2 settembre 2008, recante «Condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di progetti di innovazione industriale "Nuove tecnologie per il Made in Italy"»;

Visto il decreto del Direttore generale della direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico del 22 luglio 2009, con cui è stata individuata, a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività» 2007-2013 FESR, una dotazione finanziaria programmatica a favore di progetti di innovazione industriale relativi al bando «Efficienza energetica»;

Visto il decreto del Direttore generale della direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico del 30 luglio 2009, con cui è stata individuata, a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività» 2007-2013 FESR, una dotazione finanziaria programmatica a favore di progetti di innovazione industriale relativi al bando «Mobilità sostenibile»;

Visto il decreto del Direttore generale della direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico del 24 maggio 2010, con cui è stata individuata, a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività» 2007-2013 FESR, una dotazione finanziaria programmatica a favore di progetti di innovazione industriale relativi al bando «Nuove tecnologie per il Made in Italy»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2009, recante «Istituzione di un nuovo regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad essi connessi e collegati»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 9 settembre 2010, attuativo del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 luglio 2009, recante «Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale» (cosiddetto bando «Altri obiettivi»), a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività» 2007-2013 FESR;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 2010, attuativo del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 luglio 2009, recante «Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca e sviluppo sperimentale» (cosiddetto bando «Industrializzazione»), a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività» 2007-2013 FESR;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 2010, attuativo del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 luglio 2009, recante «Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia» (cosiddetto bando «Investimenti energetici») a valere sulle risorse del Programma operativo interregionale «Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico» 2007-2013 FESR;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 2011, attuativo del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 luglio 2009, concernente la concessione di agevolazioni a favore di programmi di investimento riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di filiere delle biomasse che integrino obiettivi energetici di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle biomasse, a valere sulle risorse del Programma operativo interregionale «Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico» 2007-2013 FESR;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 2013, recante termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza («Macchinari Innovativi»), che prevede il cofinanziamento con risorse del Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività» 2007-2013 FESR;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2014, attuativo del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 luglio 2009, recante «Intervento per la promozione e il sostegno di investimenti funzionali alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza, in attuazione del POI "Energie rinnovabili e risparmio energetico" FESR 2007-2013»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del turismo, del 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 2010, attuativo dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante la semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa per la concessione, attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo, di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2011, contenente gli indirizzi operativi di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del 24 settembre 2010;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2014, attuativo dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;

Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 1573 del 20 marzo 2013, relativa all'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

Considerato che la data di ammissibilità delle spese, ai sensi dell'art. 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006, è fissata al 31 dicembre 2015 e che tale data si riferisce all'effettivo sostenimento delle spese da parte dei beneficiari finali, giustificate da fatture quietanzate o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;

Considerato che le previsioni sopra richiamate rendono possibile, rispetto alle specifiche normative vigenti in relazione ai diversi interventi agevolativi interessati dal presente decreto, ovvero dai singoli provvedimenti di concessione delle agevolazioni, posticipare la data per l'ultimazione degli investimenti al 31 ottobre 2015, ferma restando la data del 31 dicembre 2015 per il pagamento delle spese da parte dei beneficiari finali, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;

Considerata l'opportunità, ai fini del pieno utilizzo delle risorse di origine comunitaria, di consentire la completa realizzazione del più ampio numero di iniziative nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, introducendo semplificazioni procedurali in considerazione della complessità tecnica degli interventi e del mutato contesto economico di riferimento;

Ritenuto opportuno, sulla base della sopra citata decisione della Commissione europea C(2013) 1573 del 20 marzo 2013, uniformare le disposizioni sulla chiusura degli interventi agevolativi contenute negli atti dispositivi di cui alle presenti premesse, relativi alla concessione di agevolazioni a favore di programmi di investimento, sviluppo e innovazione nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività» 2007-2013, del Programma operativo interregionale «Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico» 2007-2013 e del Programma operativo interregionale «Attrattori Culturali, Naturali e Turismo» 2007-2013, al fine di renderle coerenti con gli orientamenti della Commissione europea nel frattempo intervenuti;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità di chiusura degli interventi agevolativi, indicati al successivo comma 2, gestiti dal Ministero dello sviluppo economico nel periodo di programmazione 2007-2013, in relazione ai progetti cofinanziati con risorse comunitarie nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività», del Programma operativo interregionale «Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico» e del Programma operativo interregionale «Attrattori Culturali, Naturali e Turismo».

2. Le disposizioni del presente decreto, relative al termine per l'ultimazione degli investimenti ed alle modalità di erogazione delle agevolazioni, sono dettate in deroga alle vigenti disposizioni previste dai seguenti interventi:

a) interventi attuativi del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46/1982:

i. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 marzo 2009, concernente la concessione di agevolazioni a favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di processo e/o di prodotto volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche «estremamente preoccupanti», secondo la normativa comunitaria di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH);

ii. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 luglio 2009, concernente la concessione di agevolazioni a favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, attuati da imprese start up;

iii. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2009, concernente la concessione di agevolazioni a favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale relativi a programmi cosiddetti di «Analisi Fattuale» e programmi cosiddetti di tipo «Generalista»;

iv. decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 dicembre 2009, recante la disciplina dei contratti di innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

b) progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

i. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 marzo 2008, con il quale è stato emanato il bando relativo al progetto di innovazione industriale per l'«Efficienza energetica»;

ii. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2008, con il quale è stato emanato il bando relativo al progetto di innovazione industriale per la «Mobilità sostenibile»;

iii. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 luglio 2008, con il quale è stato emanato il bando relativo al progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy»;

c) decreti attuativi del regime di aiuto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 luglio 2009:

i. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2010 concernente la concessione di agevolazioni a favore di programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale, cosiddetto bando «Altri obiettivi»;

ii. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2010 concernente la concessione di agevolazioni a favore di programmi di investimento finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o sviluppo sperimentale, cosiddetto bando «Industrializzazione»;

iii. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2010 concernente la concessione di agevolazione a favore di programmi di programmi di investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia, cosiddetto bando «Investimenti energetici»;

iv. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 dicembre 2011, concernente la concessione di agevolazioni a favore di programmi di investimento riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di filiere delle biomasse che integrino obiettivi energetici di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle biomasse;

v. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2013 recante interventi di sostegno per investimenti innovativi nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza («Macchinari Innovativi»);

vi. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 dicembre 2013 che prevede agevolazioni per la promozione e il sostegno di investimenti funzionali alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza;

d) decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 maggio 2011, recante gli indirizzi operativi per la gestione dei contratti di sviluppo, nonché decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014 in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle iniziative i cui termini per l'ultimazione siano già decorsi alla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Data finale per l'ultimazione degli investimenti

1. Per i progetti/programmi rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 il termine per l'ultimazione degli investimenti può essere fissato entro il 31 ottobre 2015.

2. Per data di ultimazione degli investimenti si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

3. Le spese, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, sono pagate entro il 31 dicembre 2015, nei limiti e alle condizioni previste dalle specifiche normative relative agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto.

Art. 3.

Richieste di proroga e dichiarazione di ultimazione degli investimenti

1. Nei casi in cui il termine di cui all'art. 2, comma 1, sia successivo a quanto stabilito dalle specifiche disposizioni vigenti in relazione ai diversi interventi agevolativi di cui all'art. 1, comma 2, ovvero dai singoli provvedimenti di concessione delle agevolazioni, come eventualmente prorogato in virtù delle relative norme applicabili, le imprese che intendono avvalersene presentano un'apposita richiesta di proroga secondo le modalità previste.

2. La richiesta si intende automaticamente accettata, ove non sia rigettata entro trenta giorni solari dalla data di ricezione.

3. A seguito dell'ultimazione degli investimenti, come definita all'art. 2, comma 2, qualora la stessa non sia stata già comunicata, le imprese beneficiarie degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, presentano un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avvenuta ultimazione dei programmi/progetti.

4. La dichiarazione di cui al comma 3 deve essere trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e, ove previsti, ai soggetti gestori, entro 15 giorni dalla data di ultimazione e non oltre il 15 novembre 2015.

5. Resta fermo per le imprese beneficiarie l'obbligo di trasmettere la documentazione finale di spesa e la relativa richiesta di erogazione a saldo, secondo le modalità e le tempistiche previste dalle specifiche normative vigenti in relazione ai diversi interventi agevolativi interessati dal presente decreto.

Art. 4.

Termine per la rendicontazione dei progetti di innovazione industriale

1. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, in deroga a quanto previsto dai decreti del Ministro dello sviluppo economico del 5 marzo 2008, 19 marzo 2008 e 10 luglio 2008, la presentazione dell'ultimo stato di avanzamento comprendente spese cofinanziate a valere sulle risorse del PON R&C deve avvenire entro il 31 marzo 2016, con riferimento all'intero programma agevolato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1058

15A02956

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 1° aprile 2015.

Approvazione del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie. (Delibera n. 25411).

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 1° aprile 2015;

Visto l'art. 6 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-*bis*» che ha inserito il comma 1-*bis* nell'art. 30 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE;

Visto il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie, adottato con la delibera dell'autorità n. 24955 del 5 giugno 2014;

Ritenuto di dover adottare le norme regolamentari previste dal citato comma 1-*bis* dell'art. 30 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e considerata l'opportunità di integrarle in un unico regolamento di procedura in materia di tutela del consumatore;

Vista la propria delibera del 19 dicembre 2014 con cui è stata disposta una consultazione pubblica sulla bozza del predetto regolamento, limitatamente alle modifiche introdotte a seguito della citata legge n. 161/2014, e considerati gli esiti di detta consultazione;

Delibera

di approvare il «Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie», con i relativi n. 2 formulari.

Il presente provvedimento ed il regolamento comprensivo di n. 2 formulari sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° aprile 2015

Il presidente: PITRUZZELLA

Il segretario generale: CHIEPPA

ALLEGATO

Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «decreto sulla pubblicità ingannevole»: il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145;

b) «Codice del Consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni;

c) «Collegio»: il Presidente e i Componenti dell'Autorità;

d) «Direzioni»: le unità organizzative in cui è articolata la Direzione Generale per la Tutela del Consumatore;

e) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. *a)*, del Codice del Consumo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

f) «professionista»: l'operatore pubblicitario di cui all'articolo 2, lett. *e)*, del decreto sulla pubblicità ingannevole, nonché i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, lett. *b)*, del Codice del Consumo;

g) «microimprese»: le entità, società o associazioni che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. d-*bis*) del Codice del Consumo, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

h) «diritti dei consumatori nei contratti»: i diritti dei consumatori nei contratti conclusi tra un professionista ed un consumatore, di cui alle sezioni da I a IV del Capo I del titolo III della parte III del Codice del Consumo;

i) «clausole vessatorie»: le clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1, del Codice del Consumo, che risultino vessatorie ai sensi degli articoli 33, 34, 35 e 36, comma 2, del Codice del Consumo;

l) «Divieto di discriminazioni»: il divieto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

m) «Bollettino»: il Bollettino dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, pubblicato sul sito internet istituzionale.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti dell'Autorità in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di pratiche commerciali scorrette, di violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, di violazioni del divieto di discriminazioni, nonché di clausole vessatorie.

Art. 3.

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento è il responsabile preposto all'unità organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o altro funzionario dallo stesso incaricato.

2. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine può richiedere informazioni e documenti a ogni soggetto pubblico o privato. Ove ne ricorrano i presupposti comunica l'avvio del procedimento e provvede agli adempimenti di competenza per lo svolgimento dell'attività istruttoria.

3. Qualora il committente di un messaggio pubblicitario o il professionista non sia conosciuto, il responsabile del procedimento richiede al proprietario del mezzo di diffusione ed a chiunque ne sia in possesso ogni elemento idoneo ad identificarlo.

TITOLO II

PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA, E DI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

Art. 4

Istanza di intervento

1. Ogni soggetto, di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *a), b)*, d-*bis*) del Codice del Consumo, od organizzazione, che ne abbia interesse, può richiedere, attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (webform o *PEC)*, l'intervento dell'Autorità nei confronti di pubblicità che ritenga ingannevole o illecita, ai sensi del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole, ovvero di pratiche commerciali che ritenga scorrette, ai sensi del Codice del Consumo.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere:

a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente nonché recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e eventuale numero di fax;

b) elementi idonei a consentire una precisa identificazione del professionista, della pubblicità o della pratica commerciale oggetto dell'istanza (in particolare data o periodo di diffusione del messaggio o dell'iniziativa promozionale, mezzo di comunicazione utilizzato, luogo e modalità di attuazione della pratica) nonché del bene o servizio interessato;

c) ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell'Autorità, copia di eventuali reclami già inoltrati al professionista e l'esito degli stessi, nonché copia della corrispondenza intercorsa con il medesimo professionista e/o della documentazione contrattuale; inoltre, ove disponibile, copia dei messaggi oggetto dell'istanza di intervento.

3. Nell'istanza di intervento devono essere indicate, a pena di decadenza, eventuali esigenze di riservatezza. In tal caso, il segnalante deve trasmettere anche una versione non riservata dell'istanza di intervento, la cui valutazione è rimessa al responsabile del procedimento.

4. Gli elementi di cui al comma 2, lettera *b)*, del presente articolo, nonché i dati identificativi del soggetto denunciante, costituiscono elementi essenziali dell'istanza di intervento, in assenza dei quali il responsabile dell'unità organizzativa competente per materia riscontra la non ricevibilità della stessa, informandone il Collegio, impregiudicata la possibilità per il denunciante di ripresentare l'istanza di intervento in forma completa. Resta ferma in ogni caso la possibilità per l'Autorità di procedere d'ufficio a ulteriori approfondimenti ai fini di un eventuale avvio di istruttoria ai sensi dell'articolo 6.

5. Ad eccezione dei casi di particolare gravità, qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che il messaggio o la pratica commerciale costituisca una pubblicità ingannevole, una pubblicità comparativa illecita o una pratica commerciale scorretta, il responsabile del procedimento, dopo averne informato il Collegio, può invitare il professionista, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile ingannevolezza o illiceità di una pubblicità ovvero di possibile scorrettezza di una pratica commerciale (moral suasion).

Art. 5.

Provvedimenti pre-istruttori

1. La fase pre-istruttoria può essere chiusa per uno dei seguenti motivi:

a) irricevibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 4;

b) archiviazione per inapplicabilità della legge per assenza dei presupposti richiesti dal decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole o dal Codice del Consumo;

c) archiviazione per manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti;

d) archiviazione ad esito dell'avvenuta rimozione da parte del professionista dei profili di possibile ingannevolezza o illiceità di una pubblicità ovvero di possibile scorrettezza di una pratica commerciale (moral suasion), di cui all'articolo 4, comma 5. Dell'esito di tale intervento, che verrà comunicato al professionista, l'Autorità può dare notizia utilizzando adeguate modalità informative e valutando eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate dal professionista;

e) archiviazione per manifesta inidoneità del messaggio pubblicitario o della pratica a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio al quale è diretta, anche in ragione della dimensione minima della diffusione di un messaggio o della localizzazione circoscritta di una pratica (de minimis);

f) non luogo a provvedere per sporadiche richieste di intervento relative a condotte isolate ovvero non rientranti tra le priorità di intervento dell'Autorità, in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. L'Autorità può individuare con apposito atto le priorità di intervento che intende perseguire.

2. Qualora non venga avviato il procedimento nel termine indicato dall'articolo 6, comma 1, la fase pre-istruttoria si intende chiusa con non luogo a provvedere ai sensi della lett. *f)* del precedente comma. Resta impregiudicata la facoltà dell'Autorità di acquisire successivamente agli atti l'istanza di intervento per procedere d'ufficio ad un approfondimento istruttorio, fondato su elementi sopravvenuti o su una diversa valutazione delle priorità di intervento. A tal fine le Direzioni informano periodicamente il Collegio dei procedimenti definiti ai sensi del presente comma.

3. È facoltà dell'Autorità inviare una comunicazione dell'avvenuta archiviazione o chiusura del procedimento preistruttorio.

Art. 6.

Avvio dell'istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza con l'istanza di intervento di cui all'articolo 4, avvia l'istruttoria al fine di verificare l'esistenza di pubblicità ingannevoli o comparative illecite, di cui al decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole, ovvero di pratiche commerciali scorrette, di cui al Codice del Consumo. L'avvio dell'istruttoria è disposto entro il termine di 180 giorni dalla ricezione dell'istanza di intervento e tale termine è interrotto in caso di richiesta di informazioni fino alla ricezione delle stesse.

2. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio dell'istruttoria alle Parti e ne informa gli altri soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell'articolo 4. In ragione del numero elevato delle istanze di intervento, questa comunicazione può essere attuata anche tramite avviso sul bollettino pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Autorità. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione sul medesimo bollettino. Dell'avvio dell'istruttoria può anche esserne data comunicazione tramite la diffusione di un comunicato stampa, informato il Collegio.

3. Nella comunicazione di avvio di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto del procedimento, gli elementi acquisiti d'ufficio o contenuti nell'istanza di intervento, il termine per la conclusione dell'istruttoria, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si può accedere agli atti, la possibilità di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati.

Art. 7.

Termini del procedimento

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di centocinquanta giorni quando si debbano chiedere pareri ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero in procedimenti di pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell'articolo 27, commi 1-*bis* e 6, del Codice del Consumo.

2. Nel caso in cui il professionista sia residente, domiciliato o abbia sede all'estero, il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di duecentodieci giorni quando si debbano chiedere pareri ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero, in procedimenti di pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell'articolo 27, commi 1-*bis* e 6, del Codice del Consumo.

3. L'Autorità può prorogare il termine fino ad un massimo di sessanta giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento. Con le stesse modalità, il termine può essere altresì prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, nel caso in cui il professionista presenti degli impegni o emergano sopravvenute esigenze istruttorie. Ove necessario, può essere disposta l'acquisizione, da altre istituzioni o enti pubblici, di informazioni essenziali ai fini della valutazione della fattispecie, con assegnazione di un termine non superiore a 30 giorni per la risposta. Il termine di conclusione del procedimento è conseguentemente prorogato fino a un massimo di 30 giorni.

4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 20 del presente regolamento, il Collegio disponga la sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina e, comunque, per un periodo, non superiore a trenta giorni, stabilito dal Collegio.

Art. 8.

Sospensione provvisoria della pubblicità o della pratica commerciale

1. In caso di particolare urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole e dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, l'Autorità può disporre, d'ufficio e con atto motivato, la sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita ovvero della pratica commerciale ritenuta scorretta.

2. Il responsabile del procedimento, nella comunicazione di avvio dell'istruttoria o successivamente con apposita comunicazione, individua i profili di gravità e urgenza della pubblicità ingannevole o comparativa illecita ovvero della pratica scorretta e assegna alle parti un termine non inferiore a cinque giorni per presentare memorie scritte e documenti. Trascorso detto termine, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per la decisione.

3. Il Collegio può disporre con atto motivato la sospensione in via provvisoria del messaggio pubblicitario o della pratica commerciale anche senza acquisire le memorie delle parti quando ricorrano particolari esigenze di indifferibilità dell'intervento. Entro il termine di sette giorni dal ricevimento del provvedimento con il quale è stata adottata la misura cautelare provvisoria, il professionista interessato può presentare memorie scritte e documenti. Valutate le argomentazioni del professionista, il Collegio delibera la conferma o la revoca della sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario o della pratica commerciale entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento cautelare.

4. Il provvedimento dell'Autorità di sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita o della pratica commerciale ritenuta scorretta deve essere immediatamente eseguito a cura del professionista. Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione, il professionista dà comunicazione all'Autorità entro cinque giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.

Art. 9.

Impegni

1. Entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, il professionista può presentare impegni tali da far venire meno i profili di illegittimità della pubblicità o della pratica commerciale. Gli impegni sono presentati mediante apposito formulario (Allegato 1 al presente Regolamento). In caso di integrazione, il professionista è tenuto a presentare all'Autorità un testo consolidato degli impegni. È onere del professionista, ove faccia valere esigenze di riservatezza, presentare anche una versione non riservata e non confidenziale degli impegni.

2. L'Autorità valuta gli impegni e:

a) qualora li ritenga idonei, dispone con provvedimento la loro accettazione rendendoli obbligatori per il professionista, chiudendo il procedimento senza accertare l'infrazione; nei casi in cui è previsto un parere ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole e dell'articolo 27, commi 1-*bis* e 6, del Codice del Consumo, l'Autorità, ove non ritenga la pubblicità/pratica commerciale manifestamente grave e ingannevole/illecita/scorretta ovvero non ritenga manifestamente inidonei gli impegni proposti, procede alla richiesta del parere secondo le modalità di cui all'articolo 16 del presente regolamento;

b) qualora li ritenga parzialmente idonei, fissa un termine al professionista per un'eventuale integrazione degli impegni stessi;

c) nei casi di grave e manifesta ingannevolezza/illiceità di una pubblicità o scorrettezza di una pratica commerciale ovvero in caso di inidoneità degli impegni a rimuovere i profili contestati nell'avvio dell'istruttoria, delibera il rigetto degli stessi, comunicandolo tempestivamente alla Parte.

3. Successivamente alla decisione di accettazione di impegni, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Art. 10.

Partecipazione all'istruttoria

1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria, hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente:

a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente nonché recapiti telefonici, di posta elettronica e di eventuale fax;

b) l'indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire;

c) adeguata motivazione circa lo specifico interesse ad intervenire, anche con riferimento al contributo che il richiedente può apportare all'istruttoria.

2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarità e la completezza della richiesta di partecipazione, comunica al richiedente che lo stesso può:

a) accedere agli atti del procedimento ai sensi del successivo articolo 11;

b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.

Art. 11.

Accesso ai documenti, riservatezza delle informazioni e segreto d'ufficio

1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità nei procedimenti di cui al presente regolamento è riconosciuto nel corso dell'istruttoria dei procedimenti stessi ai soggetti cui è stato comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nonché ai soggetti ammessi ad intervenire di cui all'articolo 10.

2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone e professionisti coinvolti nei procedimenti, il diritto di accesso è consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per assicurare il contraddittorio.

3. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso. Qualora essi forniscano elementi di prova di un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un professionista, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a tali elementi.

4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici tengono conto, adottando tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle persone e dei professionisti a che le informazioni riservate o i segreti commerciali non vengano divulgati.

5. Sono sottratte all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti.

6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del Collegio, nonché i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra l'Autorità e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare agli uffici una apposita richiesta che deve contenere l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi.

8. Il responsabile del procedimento, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 7, ne dà motivata comunicazione agli interessati.

9. Il responsabile del procedimento può disporre motivatamente il differimento dell'accesso ai documenti sino a quando non sia accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni e comunque non oltre la comunicazione della data di conclusione della fase istruttoria di cui all'articolo 16.

10. Le informazioni contenute nella documentazione acquisita nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2 del presente Regolamento sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale, di leale collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e quelli di collaborazione di cui al regolamento CE n. 2006/2004.

11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni.

Art. 12.

Richiesta di informazioni e audizioni

1. Il responsabile del procedimento acquisisce nel corso dell'istruttoria ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine può richiedere informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato.

2. Il responsabile del procedimento, ove ciò sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o venga richiesto da una delle parti, può disporre che le parti o i terzi siano sentiti in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro svolgimento.

3. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 2 presiede il responsabile del procedimento o facente funzione. Le parti possono farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro fiducia che produce idoneo documento attestante il proprio potere di rappresentanza.

4. Dello svolgimento delle audizioni è redatto verbale, contenente le principali dichiarazioni delle parti intervenute alle audizioni. Il verbale è sottoscritto, al termine dell'audizione, dal responsabile del procedimento e dalle parti medesime. Quando taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo. Al termine dell'audizione è consegnata una copia del verbale alle parti intervenute che ne facciano richiesta.

5. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione, su idoneo supporto, delle audizioni.

Art. 13.

Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazioni di esperti

1. Ai fini della valutazione di qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria, il Collegio può autorizzare le perizie e analisi statistiche ed economiche, nonché la consultazione di esperti, proposte dal responsabile del procedimento.

2. Le università, i centri di ricerca o gli istituti a carattere scientifico incaricati dall'Autorità, designano i periti e i consulenti ritenuti professionalmente più idonei a compiere l'accertamento tecnico richiesto.

3. Nel caso in cui l'Autorità disponga perizie e consulenze, ne è data comunicazione alle parti del procedimento.

4. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dal responsabile del procedimento alle parti.

5. I soggetti ai quali è stato comunicato l'avvio del procedimento e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 10, possono nominare, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un loro consulente, il quale può assistere alle operazioni svolte dal consulente dell'Autorità e presentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, scritti e documenti in cui svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Art. 14.

Ispezioni

1. Il Collegio autorizza le ispezioni proposte dal responsabile del procedimento presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti.

2. I funzionari dell'Autorità incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.

3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini delle sanzioni previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero dall'articolo 27, comma 4, del Codice del Consumo, l'opposizione:

a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;

b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.

4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o domicilio estranei all'attività aziendale oggetto dell'indagine;

b) controllare i documenti di cui al comma 4;

c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera *b)*;

d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.

6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.

7. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale.

8. Nello svolgimento dell'attività ispettiva, l'Autorità può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.

Art. 15.

Onere della prova

1. Qualora il responsabile del procedimento disponga, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero dell'articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale o alla pubblicità, comunica tale incombente istruttorio alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti, la motivazione della richiesta stessa e il termine per la produzione della prova.

Art. 16.

Chiusura dell'istruttoria e richiesta dei pareri

1. Il responsabile del procedimento, allorché ritenga sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie conclusive o documenti.

2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale.

3. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero all'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo, prima dell'adempimento di cui al comma 2 del presente articolo, richiede il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, alla quale trasmette gli atti del procedimento secondo le modalità di cui all' articolo 19, comma 1. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni comunica il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso. Nel caso in cui l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di conclusione del procedimento è sospeso, per un periodo massimo di trenta giorni, dalla data di ricezione, da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, delle notizie e documenti richiesti sino alla data in cui pervenga il relativo parere.

5. Il presente articolo trova applicazione anche con riferimento ai procedimenti in cui sono previsti i pareri di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo. Nell'ambito di questi procedimenti, in caso di presentazione di impegni, ove l'Autorità non ritenga la pratica commerciale manifestamente grave e scorretta ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo ovvero non ritenga manifestamente inidonei gli impegni proposti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *a)* del presente regolamento, il termine per rendere il parere è di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta ed il termine del procedimento si estende di quindici giorni.

Art. 17.

Decisione dell'Autorità

1. All'esito dell'istruttoria, il Collegio delibera l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti finali:

a) decisione di non ingannevolezza/illiceità del messaggio pubblicitario ovvero di non scorrettezza della pratica commerciale o di chiusura del procedimento per insufficienza degli elementi probatori, o per una delle ragioni di cui all'articolo 5, comma 1, qualora i presupposti per l'adozione sono emersi solo nel corso dell'istruttoria;

b) decisione di ingannevolezza/illiceità del messaggio pubblicitario ovvero di scorrettezza della pratica commerciale, accompagnata da diffida e sanzione pecuniaria ed eventualmente da pubblicazione di estratto del provvedimento e/o di una dichiarazione rettificativa e/o dall'assegnazione di un termine per l'adeguamento della confezione del prodotto;

c) decisione di accoglimento di impegni che li rende obbligatori per il professionista, senza accertamento dell'infrazione contestata in sede di avvio del procedimento.

2. Il provvedimento finale dell'Autorità contiene l'indicazione del termine ed il soggetto presso cui è possibile ricorrere.

3. Il provvedimento finale dell'Autorità è comunicato alle parti ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento ed è pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel bollettino pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale, l'Autorità può rendere note le proprie decisioni anche attraverso comunicati stampa.

4. In caso di violazioni ancora in essere alla data di adozione della decisione di accertamento di una pubblicità ingannevole o illecita, ovvero di una pratica commerciale scorretta, il professionista, nel termine stabilito nel provvedimento, è tenuto a fornire all'Autorità una dettagliata e documentata relazione di ottemperanza alla diffida.

Art. 18.

Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa

1. L'Autorità, con il provvedimento con cui dichiara l'ingannevolezza della pubblicità o l'illiceità della pubblicità comparativa ovvero la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal professionista può disporre la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese del professionista, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero dell'articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo. L'Autorità può altresì disporre la pubblicazione degli impegni ottenuti dal professionista a cura e spese del medesimo. In tali casi l'Autorità determina il mezzo e le modalità di tali adempimenti ed

il termine entro cui gli stessi devono essere effettuati. Copia del provvedimento che dispone la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, ovvero degli impegni, viene inviata al proprietario del mezzo attraverso il quale la pubblicazione deve essere effettuata. La dichiarazione rettificativa può essere disposta in forma di comunicazione personale quando il messaggio pubblicitario o la pratica commerciale è indirizzata personalmente ai destinatari e questi sono determinabili.

2. Effettuata la pubblicazione della pronuncia o della dichiarazione rettificativa ovvero degli impegni di cui al comma 1, il professionista ne dà immediata comunicazione all'Autorità, trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell'elenco dei destinatari cui è stata indirizzata la comunicazione individuale quando, ai sensi del comma 1, debba essere indirizzata personalmente ai destinatari dell'originario messaggio pubblicitario o pratica commerciale.

Art. 19.

Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano contro ricevuta, posta elettronica certificata e firma digitale, posta elettronica e fax. In caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata o fax, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.

2. Alle Parti interessate e ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento le comunicazioni vengono effettuate per posta elettronica o al domicilio dagli stessi indicato. Al professionista le comunicazioni vengono effettuate presso l'ultima residenza, domicilio o sede conosciuti o comunque risultanti da pubblici registri. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un avviso nel bollettino pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

3. L'avvio del procedimento di inottemperanza è comunicato con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 20.

Autodisciplina

1. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero dell'articolo 27-*ter* del Codice del Consumo, richiedono la sospensione del procedimento dinanzi all'Autorità, devono inoltrare apposita istanza, fornendo prova dell'esistenza del procedimento dinanzi all'organismo di autodisciplina, con le indicazioni idonee ad individuare tale organismo e l'oggetto del procedimento stesso.

2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo, ne dà comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di osservazioni. Il responsabile del procedimento comunica alle parti la pronuncia del Collegio sull'istanza. Il responsabile del procedimento dà altresì tempestiva comunicazione alle parti della cessazione della causa di sospensione.

Titolo III

PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI NEI CONTRATTI E DI VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI.

Art. 21.

Procedimento per l'accertamento delle violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti

1. I procedimenti in materia di violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti sono disciplinati dalle norme di cui al titolo I, titolo II e titolo V del presente regolamento, in quanto compatibili.

Art. 22.

Procedimento per l'accertamento delle violazioni del divieto di discriminazioni

1. I procedimenti in materia di violazione del divieto di discriminazioni sono disciplinati dai seguenti articoli del presente regolamento, in quanto compatibili: articolo 3; articolo 5; articolo 6; articolo 7; articolo 8; articolo 9; articolo 10; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 14; articolo 15; articolo 16, commi 1 e 2; articolo 17; articolo 18; articolo 19. Ai medesimi procedimenti si applicano altresì le disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Il Centro Europeo dei Consumatori per l'Italia in caso di esito negativo dell'esercizio delle proprie competenze, può richiedere l'intervento dell'Autorità inoltrando ad essa un dettagliato rapporto sull'attività svolta anche tramite la rete dei centri europei dei consumatori (ECC-Net), corredato da tutta la documentazione raccolta ed ogni altra informazione utile, ai sensi dell'art. 30, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59.

3. Ricevuto il rapporto di cui al precedente comma, l'Autorità lo valuta ai fini del possibile esercizio dei suoi poteri pre-istruttori o istruttori.

4. Ai sensi dell'art.30, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, le istanze di intervento per violazione del divieto di discriminazione rivolte direttamente all'Autorità sono irricevibili e verranno da essa inviate al Centro Europeo dei Consumatori per l'Italia per lo svolgimento delle attività di sua competenza.

5. L'Autorità, a seguito del ricevimento del rapporto di cui al comma 2, può richiedere al Centro Europeo dei Consumatori per l'Italia ogni informazione utile ai fini della valutazione delle condotte denunciate. Qualora, successivamente all'invio del rapporto, il Centro Europeo dei Consumatori per l'Italia venga a conoscenza di elementi che possono incidere sull'accertamento e sulla valutazione delle condotte li comunica in modo tempestivo all'Autorità.

6. Ad esito dell'esercizio dei propri poteri, l'Autorità informa il Centro Europeo dei Consumatori per l'Italia dei provvedimenti adottati in merito alle condotte oggetto del rapporto.

Titolo IV

PROCEDURE IN MATERIA DI TUTELA AMMINISTRATIVA CONTRO LE CLAUSOLE VESSATORIE

Art. 23.

Procedimento per la declaratoria di vessatorietà delle clausole

1. I procedimenti in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie di cui all' articolo 37-*bis*, commi 1 e 2, del Codice del Consumo sono disciplinati dai seguenti articoli del presente regolamento, in quanto compatibili: articolo 3; articolo 5; articolo 6; articolo 7.3;

articolo 10; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 14; articolo 16, commi 1 e 2; articolo 17, commi 2 e 3; articolo 19. Ai medesimi procedimenti si applicano altresì le disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse può richiedere, attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (webform o *PEC)*, l'intervento dell'Autorità nei confronti di clausole inserite in contratti tra professionisti e consumatori, di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1, del Codice del Consumo, che ritenga vessatorie.

3. Le Camere di Commercio o loro unioni, possono presentare denunce all'Autorità ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 1, del Codice del Consumo, in particolare nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dall'articolo 2, comma 2, lett. *h)* ed *i)*, della legge n. 580/1993 e successive modificazioni.

4. Ad eccezione dei casi di particolare gravità, qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che clausole inserite in contratti tra professionisti e consumatori di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1, del Codice del Consumo siano vessatorie, il responsabile del procedimento, dopo averne informato il Collegio, può informare per iscritto il professionista della probabile vessatorietà della clausola contrattuale (moral suasion).

5. Nei procedimenti di cui all'articolo 37-*bis*, commi 1 e 2, del Codice del Consumo il termine di conclusione è di centocinquanta giorni, decorrente dalla data di protocollo della comunicazione di avvio ovvero di duecentodieci giorni nel caso in cui il professionista sia residente, domiciliato o abbia sede all'estero. Con provvedimento motivato del Collegio, il termine può essere prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento.

6. Entro 30 giorni dall'avvio dell'istruttoria il responsabile del procedimento - informata l'Autorità - provvede alla pubblicazione, nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, di un comunicato ai fini della consultazione di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1, del Codice del Consumo. Il comunicato indica, tra l'altro, la clausola, il settore economico specificamente interessato dall'istruttoria ed altre informazioni utili ai fini delle consultazione. Possono partecipare alla consultazione le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale e le camere di commercio o loro unioni che risultino interessate dalle clausole oggetto del procedimento, in ragione della specifica esperienza maturata nel settore. Possono altresì partecipare alla consultazione le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale riconosciute e iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo. Ai fini della partecipazione alla consultazione i soggetti interessati devono fornire le informazioni indicate nella citata sezione del sito internet relative alla loro qualificazione e alla sussistenza dell'interesse alla consultazione. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del comunicato i soggetti aventi le caratteristiche sopra indicate possono inviare i propri commenti per iscritto all'Autorità tramite una casella di posta elettronica dedicata alla consultazione (consultazione obbligatoria).

7. Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento può chiedere alle autorità di regolazione o vigilanza dei settori interessati dall'istruttoria di esprimere un parere in merito all'oggetto del procedimento. Le suddette autorità trasmettono il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta (consultazione facoltativa).

8. Nei procedimenti di cui all'articolo 37-*bis*, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, il responsabile del procedimento comunica il provvedimento finale dell'Autorità alle parti e ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento. Oltre a quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, del presente regolamento, il provvedimento che accerta la vessatorietà è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, anche per estratto, in apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, nonché, entro venti giorni dalla comunicazione della sua adozione, a cura e spese dell'operatore che ha adottato la clausola ritenuta vessatoria, nel sito dell'operatore stesso e mediante qualsiasi altro mezzo che l'Autorità abbia ritenuto opportuno e idoneo per informare compiutamente i consumatori.

Art. 24.

Interpello in materia di clausole vessatorie

1. Le imprese direttamente interessate possono interpellare in via preventiva l'Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole, che esse intendono utilizzare nei contratti con i consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. A pena di irricevibilità, l'interpello è richiesto attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (PEC), utilizzando l'apposito formulario (Allegato 2 al presente Regolamento), completato in ogni sua parte.

2. Ai fini del prodursi degli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 37-*bis* del Codice del Consumo, l'impresa richiedente l'interpello deve indicare compiutamente le ragioni e gli obiettivi che motivano l'inserimento della singola clausola, la sua non vessatorietà anche in relazione all'eventuale rilevanza di altre clausole contenute nel medesimo contratto o in altro contratto al quale il primo è collegato o dal quale dipende, nonché le modalità e circostanze in cui avverrà la negoziazione e conclusione del contratto.

3. Il responsabile del procedimento può disporre che il richiedente l'interpello sia sentito in audizione.

4. Dalla data di ricezione del formulario di cui al comma 1, l'Autorità si pronuncia sull'interpello entro centoventi giorni. In caso di informazioni gravemente inesatte, incomplete o non veritiere, ovvero di estensione dell'oggetto dell'interpello il responsabile del procedimento ne informa il Collegio e la parte. In tali casi, il termine decorre nuovamente dal ricevimento delle informazioni che integrano l'interpello o dell'istanza che ne estende l'oggetto.

5. Il responsabile del procedimento può chiedere alle autorità di regolazione o vigilanza dei settori interessati dalla clausola oggetto di interpello, nonché alle camere di commercio o alle loro unioni, di esprimere un parere in merito alla clausola entro trenta giorni dalla richiesta. Informata l'Autorità, detta consultazione può avvenire anche attraverso le modalità indicate dall'articolo 23, comma 6, del presente regolamento.

6. Laddove, all'esito dell'interpello, non sia ravvisata la vessatorietà della clausola, l'Autorità può anche astenersi dall'adottare una risposta formale e motivata. Decorsi i centoventi giorni, la clausola deve ritenersi approvata.

7. È facoltà dell'Autorità pubblicare in apposita sezione del proprio sito internet e/o sul proprio bollettino le risposte alle domande di interpello, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate dal professionista.

8. L'accesso al fascicolo è consentito a conclusione della procedura di interpello ai fini della tutela in sede giurisdizionale.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trova più applicazione il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie di cui alla delibera del 5 giugno 2014, n.24955 (*Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2014, n. 149).

Allegati: Formulari.

ALLEGATO *1*

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 7 DEL CODICE DEL CONSUMO, DELL'ART 8 COMMA 7 DEL D.LGS.145/2007 E DELL'ART. 9 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1) Numero del Procedimento, data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento da parte del professionista

2) Professionista che presenta gli impegni
RAGIONE o DENOMINAZIONE SOCIALE DELL'IMPRESA (*cognome e nome nel caso di persona fisica)*
SEDE LEGALE:
Città______________Via____ n.____ CAP______________

3) Pubblicità o pratica commerciale oggetto della comunicazione di avvio del procedimento

4) Contenuto testuale degli impegni proposti e eventuale periodo di validità in relazione ai singoli profili oggetto della comunicazione di avvio del procedimento

5) Considerazioni circa l'ammissibilità e l'idoneità degli impegni a rimuovere i profili di illegittimità contestati nell'avvio dell'istruttoria

6) Eventuale versione non riservata e non confidenziale degli impegni

ALLEGATO *2*

FORMULARIO PER L'INTERPELLO PREVENTIVO IN MATERIA DI CLAUSOLE VESSATORIE

(ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, del Codice del Consumo)

1. DATI GENERALI DELL'IMPRESA CHE RICHIEDE L'INTERPELLO

(a) RAGIONE o DENOMINAZIONE SOCIALE DELL'IMPRESA (cognome e nome nel caso di persona fisica)
____

(b) FORMA GIURIDICA____
(c) ATTIVITÀ DELL'IMPRESA____

(d) CODICE FISCALE____________________ n. iscrizione C.C.I.A.A.__________________________

(e) SEDE LEGALE: Città______________Via____________________ n.____ CAP________________

(f) SEDE AMMINISTRATIVA: Città___________Via__________________n.__ CAP_____________

(g) Legale rappresentante:
Nome_______________________________Cognome____
Indirizzo____

(h) PERSONA CUI RIVOLGERSI:
Nome_____________________Cognome___________________telefono________________________
Fax____________*e-mail*_____________ indirizzo postale_____________________________________

2. OGGETTO DELL'INTERPELLO

(a) Tipologia di contratto in cui sono inserite le clausole oggetto di interpello
(*N.B. Le clausole oggetto di interpello devono essere necessariamente inserite in condizioni generali di contratto ovvero in moduli, modelli o formulari e riguardare contratti destinati ad essere conclusi tra un professionista e un consumatore. Sono esclusi i contratti tra professionisti*)

- modulo □
- formulario □
- contratto tipo/modello □
- condizioni generali di contratto □

(b) Oggetto del contratto
- bene *(indicare la tipologia)*____
- servizio (*indicare la tipologia*) ____

(c) Data a partire dalla quale il contratto verrà impiegato ___/_____/_________
(*N.B. L'interpello può essere richiesto unicamente con riferimento a contratti non ancora proposti ai consumatori)*

(d) Luogo in cui il contratto verrà concluso
- nei locali commerciali dell'impresa proponente □
- nei locali commerciali di un'impresa diversa da quella proponente □
- fuori dei locali commerciali □
  (specificare)____
- A distanza*:*
1. on-line □
2. vendite porta a porta □
3. telefonicamente □
-altro (specificare) ____

(e) Modalità con cui il contratto è destinato ad essere concluso
- proposta contrattuale veicolata da un dipendente dell'impresa □
- proposta contrattuale veicolata da un agente iscritto in un albo professionale, mediatore o altro soggetto □
(specificare la qualifica)____

(f) Circostanze e contesto della conclusione del contratto
- sottoscrizione proposta in occasione dell'acquisto di altro bene o servizio □
- bene o servizio venduto su ordine o richiesta del consumatore □
- specificare qualsiasi altro elemento utile a definire il contesto in cui avverrà la conclusione del contratto
____

(g) Clausole contrattuali oggetto di interpello (trascrivere integralmente il testo di ciascuna clausola che si sottopone all'esame dell'Autorità. Si ricorda che le clausole scritte <u>devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile</u> (art. 35, comma 1, Codice del Consumo)
1.____
____
2.____
____
3.____
____
4.____
____

(h) Finalità della clausola oggetto di interpello e sua non vessatorietà
Indicare <u>in maniera chiara ed esaustiva</u> quanto segue:
1. Ragioni che hanno determinato l'inserimento della clausola nel contratto (in caso di più clausole indicare il rispettivo riferimento numerico)
____
____
____
____
____
____

2. Obiettivo che si intende raggiungere con l'inserimento della clausola (in caso di più clausole indicare il rispettivo riferimento numerico)
____
____

____
____
____
____
____

3. Motivi per i quali, l'impresa richiedente l'interpello ritiene che la clausola che ne costituisce l'oggetto non sia vessatoria ai sensi degli articoli 33, 34, 35 e 36, comma 2, del Codice del Consumo (in caso di più clausole indicare per ciascuna di esse i motivi specifici della loro non vessatorietà, se del caso, superando le presunzioni di vessatorietà previste dalla legge)

____
____
____
____
____
____
____
____

(i) Altre clausole rilevanti ai fini della richiesta di interpello

1. contenute nello stesso contratto (*trascrivere integralmente il testo di ciascuna clausola*)

____
____
____
____

2. contenute in altro contratto collegato o da cui dipende il contratto in cui sono inserite le clausole oggetto del presente interpello (*trascrivere integralmente ciascuna clausola*)

____
____
____
____

3. Rilevanza di tali clausole in termini di esclusione della vessatorietà delle clausole contenute nel contratto principale oggetto del presente interpello (*specificare, motivando, le ragioni o gli obiettivi che hanno determinato l'inserimento*)

____
____
____
____
____
____

(l) Fonti della clausola oggetto di interpello, se diverse dalla libera elaborazione del professionista proponente

1. □ sistema camerale (specificare) ____
2. □ associazione di categoria (specificare)_____________________________________
3. □ autorità di regolazione o altro ente (specificare) ____________________________
4. □ disposizioni legislative o regolamentari nazionali o attuative di fonti comunitarie (specificare) _______

____

5. □ disposizioni attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali di cui siano parte gli Stati membri dell'UE (specificare) ______________________________
6. □ altri documenti richiamati nel contratto

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE

Si allegano i seguenti documenti:	
1. copia integrale del contratto (moduli, modelli, formulari) contenente le clausole oggetto di interpello	□
2. condizioni generali di contratto contenenti le clausole oggetto di interpello	□
3. fogli informativi consegnati al contraente o altra documentazione precontrattuale	□
4. altri documenti richiamati nel contratto (specificare)______________________________	
5. idonea documentazione sulle fonti della clausola oggetto di interpello [cfr. sez.2, lett.l)	□

4. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Si informa che i dati personali acquisiti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (titolare del trattamento) saranno utilizzati solamente per lo svolgimento delle attività ad essa demandate dall'art. 37 *bis* del Codice del consumo. Il conferimento di questi dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo trattamento verrà effettuato, anche tramite strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità. I dati conferiti saranno conosciuti da personale incaricato del trattamento e potranno essere utilizzati secondo le disposizioni di legge e di regolamento sulle procedure dell'Autorità. I medesimi dati possono essere diffusi nel Bollettino e sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it) nei limiti consentiti dalla legge e dal Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e compartiva, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie.

Si fa inoltre presente che ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 37 *bis,* comma 5, del Codice del Consumo e 24, comma 5 del citato Regolamento, l'Autorità può disporre una consultazione - anche tramite il proprio sito Internet www.agcm.it - sulle clausole oggetto di interpello, tutelando la riservatezza del soggetto che ha richiesto l'interpello. Ove l'impresa richiedente ravvisi elementi di riservatezza è tenuta a fornire una versione non confidenziale delle clausole oggetto di interpello, sufficientemente chiara e completa, tale da consentire la consultazione pubblica.

5. SOGGETTO RICHIEDENTE L'INTERPELLO

L'impresa dichiara che le informazioni rese e i dati forniti nel presente formulario sono corretti, completi e veritieri.

Nome__________________________ Cognome______________________________________
Qualifica________________________

Data___________________________ Firma____

15A02939

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 gennaio 2015.

Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 - Presa d'atto. (Delibera n. 8/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per proficuo utilizzo dei flussi finanziari comunitari e nazionali;

Visti inoltre gli articoli 5 e seguenti della stessa legge n. 183/1987 che istituiscono il Fondo di rotazione e disciplinano le relative erogazioni e l'informazione finanziaria;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relative alla programmazione economica e finanziaria, al coordinamento e alla verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio dell'Unione europea del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visti i regolamenti (UE) n. 1299, n. 1301, n. 1303, n. 1304 e n. 1305 del 17 dicembre 2013 e il Regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, recanti disposizíoni comuni e specifiche sui Fondi strutturali e di investimento europei - Fondi SIE;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del richiamato regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il modello per la redazione dei Programmi operativi;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, che, al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede tra l'altro l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale e la ripartizione delle funzioni del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) del Ministero dello sviluppo economico tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la citata Agenzia;

Visto l'art. 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014), il quale stabilisce che alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014 - 2020 a valere sulle risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi *SIE)*, concorre il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183/1987;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 16 aprile 2014 - repertorio atti n. 44/CU - concernente la proposta di accordo di partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali 2014/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (*G.U.* n. 122/2014), che conferisce al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, la delega a esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n. 78/2010, come convertito dalla citata legge n. 122/2010, prevedendo che, ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, lo stesso Sottosegretario si avvalga del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

Considerata la nota della Direzione generale per la politica regionale e urbana della CE Rif. Ares (2013) n. 3779289 del 20 dicembre 2013 e in particolare le tavole allegate e considerata altresì la conseguente Decisione di esecuzione della Commissione del 3 aprile 2014 (2014/190/UE), notificata con il numero C(2014) 2082, che individuano le allocazioni finanziarie nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei tra le categorie di Regioni, secondo la classificazione prevista all'art. 90 del richiamato regolamento generale (UE) n. 1303/2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 (*G.U.* n. 15/2015) che, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

Vista la delibera di questo Comitato 18 aprile 2014, n. 18 (*G.U.* n. 209/2014), con la quale è stata approvata la proposta di Accordo di partenariato concernente la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi *SIE)* per il periodo 2014-2020 e contenente - ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio - la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma;

Vista la proposta n. 5752 del 12 dicembre 2014, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale ha trasmesso, per la presa d'atto da parte di questo Comitato, l'Accordo di partenariato con l'Italia adottato in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a conclusione del relativo negoziato formale;

Considerato che il detto Accordo di partenariato individua un approccio integrato allo sviluppo territoriale da sostenere attraverso l'impiego di tutti i Fondi SIE, al fine di concorrere agli obiettivi della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, secondo gli indirizzi definiti nel Programma nazionale di riforma 2013 tenendo conto delle relative raccomandazioni specifiche formulate dal Consiglio europeo;

Considerato che l'Accordo prevede una significativa azione di rafforzamento delle strutture amministrative e tecniche responsabili per il coordinamento, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi quale prerequisito per l'efficace impiego dei fondi;

Considerato altresì che l'Accordo di partenariato stabilisce la strategia di impiego dei Fondi SIE per il periodo di programmazione 2014-2020, definendo le priorità di investimento declinate negli undici obiettivi tematici (OT) previsti dal richiamato regolamento (UE) di disposizioni comuni n. 1303/2013 ed indicando, per ciascun obiettivo tematico, i risultati attesi, il quadro motivazionale delle priorità e delle azioni correlate e i metodi di intervento;

Considerato inoltre che l'Accordo di partenariato prevede la ripartizione indicativa tra gli 11 obiettivi tematici delle risorse UE complessivamente assegnate all'Italia per il periodo 2014 - 2020 a valere sui Fondi SIE (FESR, FSE, FEASR e FEAMP), per un importo complessivo pari a 42.085,7 milioni di euro, e dà conto delle ulteriori risorse per la cooperazione territoriale europea e per l'iniziativa per l'occupazione giovanile (YEI);

Considerato che nell'odierna seduta di questo Comitato sono altresì definiti, con apposita delibera, i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 a carico del Fondo di rotazione di cui alla richiamata legge n. 183/1987 ed il relativo monitoraggio;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 422, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per la coesione territoriale;

Prende atto

ai sensi del punto 2 della propria delibera n. 18/2014 richiamata in premessa, dell'Accordo di partenariato concernente la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo 2014-2020 di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014 e acquisito agli atti della odierna seduta di questo Comitato.

Roma, 28 gennaio 2015

Il Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni di Presidente
PADOAN

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 819

15A02948

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vancotex».

Estratto determina n. 388/2015 del 3 aprile 2015

Medicinale: VANCOTEX.

Titolare AIC: Pharmatex Italia S.r.l. - Via Appiani 22 - 20121 Milano.

Confezione: «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 10 Flaconcini - AIC n. 034632036 (in base 10) 110WCA (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale.

Composizione:

Principio attivo: Vancomicina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 10 Flaconcini - AIC n. 034632036 (in base 10) 110WCA (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VANCOTEX è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02849

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan e Idroclorotiazide Lupin».

Estratto determina n. 389/2015 del 3 aprile 2015

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE LUPIN.

Titolare AIC: Lupin (Europe) Limited - Suite 1, Victoria Court, Bexton Road - Knutsford, Cheshire WA16 0PF - Regno Unito.

Confezione: "150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - AIC n. 041690052 (in base 10) 17S8Y4 (in base 32).

Confezione: "150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - AIC n. 041690064 (in base 10) 17S8YJ (in base 32).

Confezione: "150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - AIC n. 041690076 (in base 10) 17S8YW (in base 32).

Confezione: "150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - AIC n. 041690088 (in base 10) 17S8Z8 (in base 32).

Confezione: "300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - AIC n. 041690138 (in base 10) 17S90U (in base 32).

Confezione : "300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - AIC n. 041690140 (in base 10) 17S90W (in base 32).

Confezione: "300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - AIC n. 041690153 (in base 10) 17S919 (in base 32).

Confezione: "300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - AIC n. 041690165 (in base 10) 17S91P (in base 32).

Confezione: "300 mg/25 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - AIC n. 041690215 (in base 10) 17S937 (in base 32).

Confezione: "300 mg/25 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - AIC n. 041690227 (in base 10) 17S93M (in base 32).

Confezione: "300 mg/25 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - AIC n. 041690239 (in base 10) 17S93Z (in base 32).

Confezione: "300 mg/25 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - AIC n. 041690241 (in base 10) 17S941 (in base 32).

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

150 mg di irbesartan e 12,5 mg di idroclorotiazide;

300 mg di irbesartan e 12,5 mg di idroclorotiazide;

300 mg di irbesartan e 25 mg di idroclorotiazide.

Eccipienti:

mannitolo;

crospovidone;

silice colloidale anidra;

poloxamero 80;

povidone K 30;

magnesio stearato;

ipromellosa (E464);

titanio diossido (E171);

macrogol 3350;

ferro ossido giallo (E172);

ferro ossido rosso (E172);

ferro ossido nero (E172).

Produzione del principio attivo (IRBESARTAN):

Lupin Limited - T-142, M.L.D.C., Tarapur – 401 506, via Boisar, Maharashtra - India;

Chemspec Chemicals Pvt. Limited - Panvel - Taluka, India.

Produzione del principio attivo (IDROCLOROTIAZIDE):

Ipca Laboratories ltd - Village Sejavata, District Ratlam 457 002, Madhya Pradesh; adm site c/o International House, 48, Kandivli, 400 067, Mumbai, Maharashtra - India;

Cambrex Profarmaco Milano S.R.L. Via Curiel, 34, 20067 Paullo MI - Italia adm. site c/o Via Cucchiari 17,20155 Milano - Italia.

Produzione, confezionamento primario e secondario: Lupin Limited_Plot no. 2, SEZ Phase II, Misc. Zone Apparel Park, Pithampur 454 774, Dist.Dhar, M.P. - India.

Confezionamento secondario: Prestige Promotion - Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH_Lindigstr. 6, D-63801 Kleinostheim - Germania.

Rilascio dei lotti: Lupin (Europe) Ltd Victoria Court, Bexton Road, Knutsford, Cheshire, WA16 0PF - Regno Unito.

Rilascio e confezionamento secondario: Hormosan Pharma GmbH Wilhelmshöher Str. 106, D-60389 Frankfurt - Germania.

Controllo dei lotti:

Exova (UK) Ltd Lochend Industrial Estate, Midlothian, Newbridge, EH28 8PL - Regno Unito;

Zeta Analytical Ltd Colonial Way, Unit 3, Watford, Hertfordshire, WD24 4 YR - Regno Unito;

Kennet Bioservices Ltd 6 Kingsdown Orchard, Hyde Road, Swindon, Wiltshire, SN2 7RR - Regno Unito;

International Laboratory Services (ILS) Ltd_London Road, Shardlow Business Park, Shardlow, Derby, Derbyshire, DE72 2GD - Regno Unito;

Select Bio Laboratories Ltd Biocity Scotland, Bo´ness Road, Motherwell, Lanarkshire, ML1 5UH - Regno Unito;

Select Pharma Laboratories Ltd 55 Stirling Enterprise Park, Stirling, FK7 7RP - Regno Unito;

APL Swift Services (Malta) Ltd. HF 26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia BBG 3000 - Malta.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'ipertensione essenziale.

La terapia di associazione a dosaggio fisso è indicata nei pazienti adulti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata dall'irbesartan o dall'idroclorotiazide da soli.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Irbesartan e Idroclorotiazide Lupin è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02850

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Ossigas».

Estratto determina V&A n. 617/2015 del 1° aprile 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: OSSIGENO OSSIGAS nelle forme e confezioni: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso 20.000 Lt in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Ossigas S.r.l., Via Circumvallazione Esterna, 33, 80017 - Melito Di Napoli - Napoli (Na) Italia, codice fiscale 05543920630.

Confezione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso 20.000 lt - AIC n. 038908354 (in base 10) 153DG2 (in base 32).

Forma Farmaceutica: gas medicinale criogenico.

Composizione: Principio Attivo: ossigeno.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso 20.000 lt - AIC n. 038908354 .

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso 20.000 lt - AIC n. 038908354 - OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02851

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duotens».

Estratto determina V&A n. 621/2015 del 1° aprile 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DUOTENS, nelle forme e confezioni: «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 32 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 91 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in

blister PA/AL/PVC/AL, «5 mg + 5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «5 mg + 5 mg capsule rigide» 32 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «5 mg + 5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «5 mg + 5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «5 mg + 5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «5 mg + 5 mg capsule rigide» 91 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «5 mg + 5 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «5 mg + 5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «5 mg + 5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «5 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «5 mg + 10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «5 mg + 10 mg capsule rigide» 32 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «5 mg + 10 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «5 mg + 10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «5 mg + 10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «5 mg + 10 mg capsule rigide» 91 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «5 mg + 10 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «5 mg + 10 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «5 mg + 10 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «10 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «10 mg + 5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «10 mg + 5 mg capsule rigide» 32 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «10 mg + 5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «10 mg + 5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «10 mg + 5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «10 mg + 5 mg capsule rigide» 91 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «10 mg + 5 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «10 mg + 5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «10 mg + 5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «10 mg + 10 mg capsule rigide»28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «10 mg + 10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «10 mg + 10 mg capsule rigide» 32 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «10 mg + 10 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «10 mg + 10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «10 mg + 10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «10 mg + 10 mg capsule rigide» 91 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «10 mg + 10 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «10 mg + 10 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, «10 mg + 10 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: SPA Società prodotti antibiotici S.p.a., via Biella n. 8 - cap 20143 Milano (Italia), codice fiscale n. 00747030153.

Confezioni:

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240011 (in base 10), 197LLC (in base 32);

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240023 (in base 10), 197LLR (in base 32);

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 32 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240213 (in base 10), 197LSP (in base 32);

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240035 (in base 10), 197LM3 (in base 32);

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240225 (in base 10), 197LT1 (in base 32);

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240047 (in base 10), 197LMH (in base 32);

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 91 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240237 (in base 10), 197LTF (in base 32);

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PA/AL/PVC/AL,A.I.C. n. 043240249 (in base 10), 197LTT (in base 32);

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240252 (in base 10), 197LTW (in base 32);

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240264 (in base 10), 197LU8 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Precauzioni particolari per la conservazione: conservare a temperatura inferiore a 30° C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: 2,5 mg di ramipril e amlodipina besilato equivalente a 5 mg di amlodipina;

eccipienti:

contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, calcio fosfato dibasico anidro, amido di mais pregelatinizzato, sodio amido glicolato (tipo *A)*, sodio stearilfumarato;

involucro della capsula: ferro ossido rosso (E172), titanio diossido (E171), gelatina.

Produttore del principio attivo:

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot N. 116, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate, I.D.A. Bollaram, Jinnaram Mandal, 502 325 Medak District, Andra Pradesh, India (amlodipina besilato);

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot N. 110 & 111, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate, Bollaram village, Jinnaram Mandal, 502 325 Medak district, Andra Pradesh, India (amlodipina besilato);

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd., Xunquiao, 317-024 Linhai City,Zhejiang Province - Cina (ramipril).

Produttore del prodotto finito:

Zaklad Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., Szkolna 33 str., 95-054 Ksawerów, Polonia (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti);

Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A., Marszalka Jozefa Pilsudskiego 5 str., 95-200 Pabianice, Polonia (controllo e rilascio dei lotti);

Adamed Sp. Z o.o., Pienków 149,05-152 Czosnów, Polonia (rilascio dei lotti).

Confezioni:

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240050 (in base 10), 197LML (in base 32);

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240062 (in base 10), 197LMY (in base 32);

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 32 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240276 (in base 10), 197LUN (in base 32);

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240074 (in base 10), 197LNB (in base 32);

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240288 (in base 10), 197LUN (in base 32);

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240086 (in base 10), 197LNQ (in base 32);

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 91 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240290 (in base 10), 197LV2 (in base 32);

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240302 (in base 10), 197LVG (in base 32);

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240314 (in base 10), 197LVU (in base 32);

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240326 (in base 10), 197LW6 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Precauzioni particolari per la conservazione: conservare a temperatura inferiore a 30° C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: 5 mg di ramipril e amlodipina besilato equivalente a 5 mg di amlodipina;

eccipienti:

contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, calcio fosfato dibasico anidro, amido di mais pregelatinizzato, sodio amido glicolato (tipo *A)*, sodio stearilfumarato;

involucro della capsula: ferro ossido rosso (E172), titanio diossido (E171), gelatina.

Produttore del principio attivo:

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot N. 116, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate, I.D.A. Bollaram, Jinnaram Mandal, 502 325 Medak District, Andra Pradesh, India (amlodipina besilato);

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot N. 110 & 111, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate, Bollaram village, Jinnaram Mandal, 502 325 Medak district, Andra Pradesh, India (amlodipina besilato);

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd., Xunquiao, 317-024 Linhai City,Zhejiang Province - Cina. (ramipril).

Produttore del prodotto finito:

Zaklad Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., Szkolna 33 str., 95-054 Ksaweròw, Polonia (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti);

Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A., Marszalka Jozefa Pilsudskiego 5 str., 95-200 Pabianice, Polonia (controllo e rilascio dei lotti);

Adamed Sp. Z o.o., Pienkòw 149,05-152 Czosnòw, Polonia (rilascio dei lotti).

Confezioni:

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240098 (in base 10), 197LP2 (in base 32);

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240100 (in base 10), 197LP4 (in base 32);

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 32 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240338 (in base 10), 197LWL (in base 32);

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240112 (in base 10), 197LPJ (in base 32);

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240340 (in base 10), 197LWN (in base 32);

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240124 (in base 10), 197LPW (in base 32);

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 91 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240353 (in base 10), 197LX1 (in base 32);

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240365 (in base 10), 197LXF (in base 32);

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240377 (in base 10), 197LXT (in base 32);

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240389 (in base 10), 197LY5 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Precauzioni particolari per la conservazione: conservare a temperatura inferiore a 30° C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: 5 mg di ramipril e amlodipina besilato equivalente a 10 mg di amlodipina;

eccipienti:

contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, calcio fosfato dibasico anidro, amido di mais pregelatinizzato, sodio amido glicolato (tipo *A)*, sodio stearilfumarato;

involucro della capsula: ferro ossido rosso (E172), titanio diossido (E171), gelatina.

Produttore del principio attivo:

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot N. 116, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate, I.D.A. Bollaram, Jinnaram Mandal, 502 325 Medak District, Andra Pradesh, India (amlodipina besilato);

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot N. 110 & 111, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate, Bollaram village, Jinnaram Mandal, 502 325 Medak district, Andra Pradesh, India (amlodipina besilato);

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd., Xunquiao, 317-024 Linhai City,Zhejiang Province - Cina. (ramipril).

Produttore del prodotto finito:

Zaklad Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., Szkolna 33 str., 95-054 Ksaweròw, Polonia (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti);

Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A., Marszalka Jozefa Pilsudskiego 5 str., 95-200 Pabianice, Polonia (controllo e rilascio dei lotti);

Adamed Sp. Z o.o., Pienkòw 149,05-152 Czosnòw, Polonia (rilascio dei lotti).

Confezioni:

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240136 (in base 10), 197LQ8 (in base 32);

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240148 (in base 10), 197LQN (in base 32);

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 32 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240391 (in base 10), 197LY7 (in base 32);

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240151 (in base 10), 197LQR (in base 32);

«10 mg + 5m g capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240403 (in base 10), 197LYM (in base 32);

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240163 (in base 10), 197LR3 (in base 32);

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 91 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240415 (in base 10), 197LYZ (in base 32);

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240427 (in base 10), 197LZC(in base 32);

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240439 (in base 10), 197LZR (in base 32);

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240441 (in base 10), 197LZT (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Precauzioni particolari per la conservazione: conservare a temperatura inferiore a 30° C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: 10 mg di ramipril e amlodipina besilato equivalente a 5 mg di amlodipina;

eccipienti:

contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, calcio fosfato dibasico anidro, amido di mais pregelatinizzato, sodio amido glicolato (tipo *A)*, sodio stearilfumarato;

involucro della capsula: ferro ossido rosso (E172), titanio diossido (E171), gelatina.

Produttore del principio attivo:

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot N. 116, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate, I.D.A. Bollaram, Jinnaram Mandal, 502 325 Medak District, Andra Pradesh, India (amlodipina besilato);

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot N. 110 & 111, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate, Bollaram village, Jinnaram Mandal, 502 325 Medak district, Andra Pradesh, India (amlodipina besilato);

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd., Xunquiao, 317-024 Linhai City,Zhejiang Province - Cina. (ramipril).

Produttore del prodotto finito:

Zaklad Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., Szkolna 33 str., 95-054 Ksaweròw, Polonia (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti);

Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A., Marszalka Jozefa Pilsudskiego 5 str., 95-200 Pabianice, Polonia (controllo e rilascio dei lotti);

Adamed Sp. Z o.o., Pienkòw 149,05-152 Czosnòw, Polonia (rilascio dei lotti).

Confezioni:

«10 mg + 10 mg capsule rigide»28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240175 (in base 10), 197LRH (in base 32);

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240187 (in base 10), 197LRV (in base 32);

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 32 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240454 (in base 10), 197M06 (in base 32);

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240199 (in base 10), 197LS7 (in base 32);

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240466 (in base 10), 197M0L (in base 32);

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240201 (in base 10), 197LS9 (in base 32);

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 91 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240478 (in base 10), 197M0Y (in base 32);

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240480 (in base 10), 197M10 (in base 32);

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240492 (in base 10), 197M1D (in base 32);

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240504 (in base 10), 197M1S (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Precauzioni particolari per la conservazione: conservare a temperatura inferiore a 30° C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: 10 mg di ramipril e amlodipina besilato equivalente a 10 mg di amlodipina;

eccipienti:

contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, calcio fosfato dibasico anidro, amido di mais pregelatinizzato, sodio amido glicolato (tipo *A)*, sodio stearilfumarato;

involucro della capsula (10 mg /10 *mg)*: ferro ossido giallo (E172), ferro ossido nero (E172), ferro ossido rosso (E172), titanio diossido (E171), gelatina.

Produttore del principio attivo:

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot N. 116, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate, I.D.A. Bollaram, Jinnaram Mandal, 502 325 Medak District, Andra Pradesh, India (amlodipina besilato);

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot N. 110 & 111, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate, Bollaram village, Jinnaram Mandal, 502 325 Medak district, Andra Pradesh, India (amlodipina besilato);

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd., Xunquiao, 317-024 Linhai City,Zhejiang Province - Cina. (ramipril).

Produttore del prodotto finito:

Zaklad Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., Szkolna 33 str., 95-054 Ksaweròw, Polonia (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti);

Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A., Marszalka Jozefa Pilsudskiego 5 str., 95-200 Pabianice, Polonia (controllo e rilascio dei lotti);

Adamed Sp. Z o.o., Pienkòw 149,05-152 Czosnòw, Polonia (rilascio dei lotti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione negli adulti.

«Duotens» è indicato come terapia sostitutiva in pazienti con pressione arteriosa adeguatamente controllata con ramipril e amlodipina somministrati simultaneamente al medesimo dosaggio della combinazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240011 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240023 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 32 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240213 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240035 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240225 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240047 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 91 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240237 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240249 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240252 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240264 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240050 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240062 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 32 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240276 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240074 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240288 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240086 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 91 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240290 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240302 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240314 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240326 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240098 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240100 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 32 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240338 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240112 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240340 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240124 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 91 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240353 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240365 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240377 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240389 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240136 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240148 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 32 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240391 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240151 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«10 mg + 5m g capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240403 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240163 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 91 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240415 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240427 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240439 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240441 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«10 mg + 10 mg capsule rigide»28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240175 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240187 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 32 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240454 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240199 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240466 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240201 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 91 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240478 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240480 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL, A.I.C. n. 043240492 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240504 - classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240011- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240023 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 32 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240213 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240035 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240225 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240047 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 91 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240237 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240249 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240252 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240264 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240050 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240062 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 32 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240276 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240074 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240288 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240086 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 91 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240290 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240302 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240314 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240326 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240098 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240100 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 32 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240338 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240112 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240340 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240124 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 91 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240353 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240365 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240377 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240389 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240136 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240148 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 32 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240391 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240151 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«10 mg + 5m g capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240403 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240163 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 91 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240415 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240427 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240439 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240441 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«10 mg + 10 mg capsule rigide»28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240175 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240187 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 32 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240454 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240199 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240466 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240201 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 91 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240478 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240480 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240492 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043240504 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02852

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Livestra».

Estratto determina V&A n. 616/2015 del 1° aprile 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LIVESTRA, nelle forme e confezioni: «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister AL/PVC/PVDC, «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 3x21 compresse in blister AL/PVC/PVDC, «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 6x21 compresse in blister AL/PVC/PVDC, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l., Via Messina, n. 38, cap. 20154, Milano, codice fiscale 11654150157.

Confezione: «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister AL/PVC/PVDC - AIC n. 043303015 (in base 10) 199J37 (in base 32);

Confezione: «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 3x21 compresse in blister AL/PVC/PVDC - AIC n. 043303027 (in base 10) 199J3M (in base 32);

Confezione: «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 6x21 compresse in blister AL/PVC/PVDC - AIC n. 043303039 (in base 10) 199J3Z (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio Attivo: 0,10 mg di levonorgestrel e 0,02 mg di etinilestradiolo

Eccipienti: Lattosio anidro, Povidone K-30 (E1201), Magnesio stearato (E572) Opadry II rosa: Alcool polivinilico, Talco (E553b), Titanio diossido (E171), Polietilenglicole 3350, Rosso lacca di alluminio (E129), Lecitina (E322), Ossido di ferro rosso (E172), Blu lacca di alluminio (E1329)

Produttore del principio attivo:

Industriale Chimica S.r.L, Via E.H. Grieg, 13, 21047 Saronno (Varese) Italia (Levonorgestrel);

Organon N.V., Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss Veersemeer 4, 5347 JN Oss

Paesi Bassi (Etinilestradiolo);

Produttore del prodotto finito:

Laboratorios Leon Farma, S.A., C/ La Vallina s/n, Pol Ind. Navatejera, 248008 Villaquilambre - Leon, Spagna (produzione, confezionamento primario e secondario, rilascio e controllo lotti);

Idifarma Desarrollo Farmacéutico S.L., Polígono Industrial Mocholí, Plaza Cein 5, Nave B-14 31110 Noain (Navarra), Spagna (controllo dei lotti);

Laboratorios Echevarne, C/Provenza 312 bajos, 08037 Barcellona, Spagna (controllo dei lotti);

Indicazioni terapeutiche: contraccezione orale

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister AL/PVC/PVDC - AIC n. 043303015

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 3x21 compresse in blister AL/PVC/PVDC - AIC n. 043303027

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 6x21 compresse in blister AL/PVC/PVDC - AIC n. 043303039

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister AL/PVC/PVDC - AIC n. 043303015 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 3x21 compresse in blister AL/PVC/PVDC - AIC n. 043303027 - RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

Confezione: «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 6x21 compresse in blister AL/PVC/PVDC - AIC n. 043303039 - RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02853

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zemplar».

Estratto determina V&A n. 619/2015 del 1° aprile 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ZEMPLAR, nella forma e confezione: «2mcg/ml soluzione iniettabile 5 fiale in vetro da 1 ml, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Abbvie S.r.l., S.R. 148 Pontina Km 52 s.n.c., cap. 04011, Campoverde di Aprilia, Aprilia (LT), codice fiscale 02645920592.

Confezione: «2mcg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 1 ml - AIC n. 036374128 (in base 10) 12Q1MJ (in base 32)

Forma Farmaceutica: soluzione iniettabile

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Utilizzare immediatamente dopo l'apertura.

Composizione: ogni ml di soluzione iniettabile contiene:

Principio Attivo: 2 microgrammi di paracalcitolo.

Eccipienti: etanolo (20% v/v), glicole propilenico, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore del principio attivo:

AbbVie Ireland NL B.V, Manorhamilton road Sligo, Irlanda;

SAFC Inc. 645 Science Drive, Madison (Wi) 53711, Stati Uniti d'America.

Produttore del prodotto finito:

Hospira S.p.A, Via Fosse Ardeatine 2, 20060 Liscate, Italia (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità);

AbbVie S.r.l., S.R. 148 Pontina km 52 SNC, 04011 Campoverde di Aprilia (LT) Italia (confezionamento secondario e rilascio lotti).

Indicazioni terapeutiche: il Paracalcitolo è indicato per la prevenzione ed il trattamento dell'iperparatiroidismo secondario nei pazienti affetti da insufficienza renale cronica sottoposti ad emodialisi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «2mcg/ml soluzione iniettabile 5 fiale in vetro da 1 ml - AIC n. 036374128

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «2mcg/ml soluzione iniettabile 5 fiale in vetro da 1 ml - AIC n. 036374128- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02854

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Psycoton».

Con la determinazione n. aRM - 84/2015 - 3571 del 7 aprile 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta «Biomedica Foscama Group S.P.A.» l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PSYCOTON;

Confezione: 025039090;

Descrizione: «3 g granulato per soluzione orale» 30 bustine.

Non è consentito lo smaltimento delle scorte del medicinale.

15A02855

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gynestrel».

Con la determinazione n. aRM - 83/2015 - 107 del 1° aprile 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta «Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.P.A.» l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: GYNESTREL;

Confezione: 027871019;

Descrizione: «0,2% soluzione vaginale» 5 flaconi 125 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A02856

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ammonio Cloruro S.A.L.F.».

Con la determinazione n. aRM - 77/2015 - 141 del 23 marzo 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta «S.A.L.F. SPA Laboratorio Farmacologico» l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: AMMONIO CLORURO S.A.L.F.;

Confezione: 030693016;

Descrizione: «3 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A02857

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Adesitrin».

Estratto determina V&A/518 del 16 marzo 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società PFIZER ITALIA S.R.L. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 71, 04100 - Latina (LT).

Medicinale ADESITRIN

Confezioni e AIC numeri:

026068015 - "5 mg/24 h cerotti transdermici" 15 cerotti transdermici

026068027 - "10 mg/24 h cerotti transdermici" 15 cerotti transdermici

026068039 - "15 mg/24 h cerotti transdermici" 15 cerotti transdermici

alla società:

UCB PHARMA S.P.A. (codice fiscale 00471770016) con sede legale e domicilio fiscale in Via Varesina, 162, 20156 - Milano (MI).

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02992

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril Sandoz GMBH».

Estratto determina V&A/709 del 7 aprile 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società SANDOZ GMBH (SIS 1771)

Specialità medicinale PERINDOPRIL SANDOZ GMBH

Confezioni e AIC numeri:

040305017 - "4 mg compresse" 10 compresse in blister AL/AL

040305029 - "4 mg compresse" 30 compresse in blister AL/AL

040305031 - "4 mg compresse" 60 compresse in blister AL/AL

040305043 - "4 mg compresse" 90 compresse in blister AL/AL

040305056 - “8 mg compresse” 10 compresse in blister AL/AL

040305068 - “8 mg compresse” 30 compresse in blister AL/AL

040305070 - “8 mg compresse” 60 compresse in blister AL/AL

040305082 - “8 mg compresse” 90 compresse in blister AL/AL

È ora trasferita alla società:

Nuovo Titolare A.I.C.: NTC S.R.L.

Codice fiscale 03503980967

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02993

Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina Actavis».

Estratto determina V&A/710 del 7 aprile 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società ACTAVIS GROUP PTC EHF (S.I.S 2999)

Specialità medicinale RANITIDINA ACTAVIS

Confezioni e AIC numeri:

036605018 - “150 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister ALU/ALU

036605020 - “150 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister ALU/ALU

036605032 - “150 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister ALU/ALU

036605044 - “150 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister ALU/ALU

036605057 - “150 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister ALU/ALU

036605069 - “300 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister ALU/ALU

036605071 - “300 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister ALU/ALU

036605083 - “300 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister ALU/ALU

036605095 - “300 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister ALU/ALU

036605107 - “300 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

È ora trasferita alla società:

Nuovo Titolare A.I.C.: AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.

Codice Fiscale 06058020964

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02994

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di marzo 2015, che si pubblicano ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 2010=100)	Variazioni percentuali rispetto ai corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2014 Marzo	107,2	0,3	1,9
Aprile	107,4	0,5	1,6
Maggio	107,3	0,4	1,6
Giugno	107,4	0,3	1,5
Luglio	107,3	0,1	1,3
Agosto	107,5	-0,1	1,0
Settembre	107,1	-0,1	0,7
Ottobre	107,2	0,1	0,8
Novembre	107,0	0,2	0,8
Dicembre	107,0	-0,1	0,5
Media	*107,2*		
2015 Gennaio	106,5	-0,7	-0,2
Febbraio	106,8	-0,4	0,1
Marzo	107,0	-0,2	0,1

15A02947

MINISTERO DELL’INTERNO

Approvazione della nuova denominazione assunta dalla Confraternita del SS. Spirito e Defendente, in Ponzone

Con decreto del Ministro dell’interno in data 13 aprile 2015, la Confraternita del SS. Spirito e Defendente, con sede in Ponzone (AL), ha assunto la nuova denominazione di Confraternita «S.S. Spirito e Defendente e San Giacomo Maggiore», con sede in Ponzone (AL).

15A02954

Estinzione della Confraternita di S. Rocco, in Cortazzone

Con decreto del Ministro dell’interno in data 13 aprile 2015, viene estinta la Confraternita di S. Rocco, con sede in Cortazzone (AT).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L’eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l’ente estinto è devoluto alla Parrocchia San Secondo, con sede in Cortazzone (AT).

15A02955

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° aprile 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0755
Yen	129,29
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,543
Corona danese	7,4708
Lira Sterlina	0,72850
Fiorino ungherese	298,52
Zloty polacco	4,0608
Nuovo leu romeno	4,4130
Corona svedese	9,2541
Franco svizzero	1,0426
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6695
Kuna croata	7,6483
Rublo russo	62,4363
Lira turca	2,8064
Dollaro australiano	1,4153
Real brasiliano	3,3994
Dollaro canadese	1,3632
Yuan cinese	6,6662
Dollaro di Hong Kong	8,3382
Rupia indonesiana	14021,81
Shekel israeliano	4,2811
Rupia indiana	67,2161
Won sudcoreano	1187,67
Peso messicano	16,3847
Ringgit malese	3,9785
Dollaro neozelandese	1,4472
Peso filippino	47,917
Dollaro di Singapore	1,4696
Baht tailandese	34,965
Rand sudafricano	13,0011

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A02986

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 aprile 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0830
Yen	129,59
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,570
Corona danese	7,4708
Lira Sterlina	0,73160
Fiorino ungherese	299,58
Zloty polacco	4,0647
Nuovo leu romeno	4,4168
Corona svedese	9,3445
Franco svizzero	1,0400
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6506
Kuna croata	7,6303
Rublo russo	61,8285
Lira turca	2,8145
Dollaro australiano	1,4343
Real brasiliano	3,4307
Dollaro canadese	1,3693
Yuan cinese	6,7105
Dollaro di Hong Kong	8,3958
Rupia indonesiana	14080,56
Shekel israeliano	4,2762
Rupia indiana	67,3430
Won sudcoreano	1183,31
Peso messicano	16,3666
Ringgit malese	3,9640
Dollaro neozelandese	1,4499
Peso filippino	48,092
Dollaro di Singapore	1,4719
Baht tailandese	35,187
Rand sudafricano	12,9950

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A02987

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 aprile 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0847
Yen	130,33
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,455
Corona danese	7,4714
Lira Sterlina	0,7286
Fiorino ungherese	299,08
Zloty polacco	4,0578
Nuovo leu romeno	4,4165
Corona svedese	9,3740
Franco svizzero	1,0438
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,73
Kuna croata	7,6190
Rublo russo	59,8265
Lira turca	2,8079
Dollaro australiano	1,4192
Real brasiliano	3,3979
Dollaro canadese	1,3563
Yuan cinese	6,7241
Dollaro di Hong Kong	8,4086
Rupia indonesiana	14091,77
Shekel israeliano	4,2670
Rupia indiana	67,5980
Won sudcoreano	1183,28
Peso messicano	16,1919
Ringgit malese	3,9527
Dollaro neozelandese	1,4423
Peso filippino	48,300
Dollaro di Singapore	1,4724
Baht tailandese	35,3350
Rand sudafricano	12,8345

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A02988

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 aprile 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0862
Yen	130,09
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,378
Corona danese	7,4717
Lira Sterlina	0,72640
Fiorino ungherese	296,62
Zloty polacco	4,0171
Nuovo leu romeno	4,3955
Corona svedese	9,3595
Franco svizzero	1,0438
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6766
Kuna croata	7,6085
Rublo russo	58,6005
Lira turca	2,8140
Dollaro australiano	1,4078
Real brasiliano	3,3676
Dollaro canadese	1,3487
Yuan cinese	6,7377
Dollaro di Hong Kong	8,4183
Rupia indonesiana	14056,95
Shekel israeliano	4,2746
Rupia indiana	67,6105
Won sudcoreano	1184,59
Peso messicano	16,1382
Ringgit malese	3,9431
Dollaro neozelandese	1,4315
Peso filippino	48,255
Dollaro di Singapore	1,4706
Baht tailandese	35,367
Rand sudafricano	12,7982

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A02989

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 aprile 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0774
Yen	129,22
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,378
Corona danese	7,4717
Lira Sterlina	0,72680
Fiorino ungherese	297,20
Zloty polacco	4,0167
Nuovo leu romeno	4,3975
Corona svedese	9,3421
Franco svizzero	1,0447
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6620
Kuna croata	7,5955
Rublo russo	55,9990
Lira turca	2,7915
Dollaro australiano	1,3951
Real brasiliano	3,2681
Dollaro canadese	1,3493
Yuan cinese	6,6863
Dollaro di Hong Kong	8,3500
Rupia indonesiana	13889,01
Shekel israeliano	4,2446
Rupia indiana	67,0115
Won sudcoreano	1175,39
Peso messicano	16,0549
Ringgit malese	3,9060
Dollaro neozelandese	1,4188
Peso filippino	47,904
Dollaro di Singapore	1,4586
Baht tailandese	35,048
Rand sudafricano	12,7006

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A02990

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 aprile 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0570
Yen	127,32
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,383
Corona danese	7,4716
Lira Sterlina	0,72440
Fiorino ungherese	297,38
Zloty polacco	4,0181
Nuovo leu romeno	4,4090
Corona svedese	9,3331
Franco svizzero	1,0390
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6130
Kuna croata	7,5740
Rublo russo	54,5370
Lira turca	2,7921
Dollaro australiano	1,3824
Real brasiliano	3,2639
Dollaro canadese	1,3386
Yuan cinese	6,5626
Dollaro di Hong Kong	8,1919
Rupia indonesiana	13665,33
Shekel israeliano	4,2130
Rupia indiana	65,9100
Won sudcoreano	1157,92
Peso messicano	16,0487
Ringgit malese	3,8760
Dollaro neozelandese	1,4059
Peso filippino	47,147
Dollaro di Singapore	1,4439
Baht tailandese	34,415
Rand sudafricano	12,7464

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A02991

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-094) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.